Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — ROMA — Mercoledì, 12 ottobre — Numero 237

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo, in fogli sciolti, che la Direzione della casa penale in Roma (Tipografia delle Mantellate) ha fatto le seguenti spedizioni degli atti medesimi:

1° nel 10 settembre 1910 furono spediti gli atti dal n. 201 al n. 303 meno il n. 211;

2° nell' 8 ottobre corrente furono spediti il n. 29 e dal n. 304 al n. 408.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento dei ripetuti atti dovranno farsi entro un mese dalla data del presente avviso.

Roma, 11 ottobre 1910.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 607 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;
Visto il R. decreto 9 aprile 1908;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1910, n. 116;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici del Ministero degli affari esteri sono ripartiti secondo il qui unito ordinamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 2.

L'assegnazione del personale ai diversi uffici è fatta con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Gabinetto del ministro.

Affari confidenziali — Corrispondenza riservata e particolare del ministro — Ricerche e studi in relazione al lavoro del ministro — Rapporti colla stampa e le agenzie telegrafiche — Relazioni del ministro col Parlamento e col corpo diplomatico — Udienze — Tribuna diplomatica.

Gabinetto del sottosegretario di Stato.

Affari confidenziali — Corrispondenza riservata e particolare del sottosegretario di Stato — Ricerche e studi in rapporto al lavoro del sottosegretario di Stato — Relazioni del sottosegretario di Stato col Parlamento e col corpo diplomatico — Udienze.

SEGRETARIO GENERALE

Uffici alla diretta dipendenza del segretario generale.

Divisione I.

Ragioneria ed economato.

Sezione I.

Bilancio e contabilità — Bilancio di previsione — Conto consuntivo — Revisione di contabilità attive dei RR. agenti a l'estero — Liquidazione delle spese degli uffici all'estero — Competenze mensili dei funzionari e del personale di servizio.

Sezione II.

Scritture — Conto corrente col tesoro dello Stato — Conti correnti coi Regi agenti all'estero.

Sezione III.

Tariffa consolare — Palazzi demaniali all'estero, arredamenti — Inventario dei mobili di proprietà dell'erario all'estero — Proposte per l'acquisto di mobili ad uso di archivio degli uffici all'estero — Sussidi.

Sezione IV.

Economato e cassa.

Inventario dei mobili del Ministero — Contratti — Spese d'ufficio — Manutenzione dei locali — Magazzino — Personale degli uscieri — Corredi dei Regi uffici all'estero — Custodia delle successioni.

Servizio di cassa.

Cifra.

Corrispondenza telegrafica e ordinaria in cifra — Compilazione, custodia e distribuzione dei cifrari.

Stampa e traduzione.

Spoglio e riassunto quotidiano dei giornali e periodici esteri e nazionali — Traduzioni.

Apertura, distribuzione e registrazione della corrispondenza e spedizione.

Registrazione e sunto della corrispondenza in arrivo e partenza — Rubriche per ragioni di luogo, di materia, di persona — Schedari — Spedizione della corrispondenza — Corrieri di gabinetto.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

Divisione II.

Personale e cerimoniale.

Sezione I.

Personale di ogni categoria dipendente dal Ministero degli affari esteri (eccetto il personale delle scuole all'estero e quello di servizio) — Uffici diplomatici e consolari all'estero, loro istituzione e soppressione — Servizio di ispezione degli stessi uffici — Personale e uffici diplomatici e consolari esteri in Italia — Consiglio del Ministero — Concorsi — Ammissioni — Annuario del Ministero — Elenchi del personale del Ministero — Atti pubblici — Libretti e richieste ferroviarie per il personale.

Sezione II.

Regole del cerimoniale — Lettere Reali — Credenziali — Lettere di richiamo — Pieni poteri — Privilegi ed immunità degli agenti diplomatici e consolari — Franchigie in materia doganale ai Regi agenti all'estero e agli agenti stranieri in Italia — Massimario — Visite e passaggi di sovrani e principi — Decorazioni nazionali ed estere.

Archivio storico.

Conservazione ed incremento delle collezioni manoscritte del Ministero e dei Regi uffici all'estero — Conservazione degli originali degli atti internazionali conclusi dal Regno d'Italia e dagli Stati soppressi — Conservazione delle carte del Ministero riversate dagli archivi delle divisioni — Ricerche e studi preparatori pel Ministero e per gli uffici del dicastero — Memorie su materie storiche e questioni internazionali — Protocollo, inventari e schedari.

Biblioteca.

Proposte per acquisto di libri e associazione a giornali e riviste — Conservazione e incremento delle pubblicazioni — Scambio di pubblicazioni con altri Ministeri od Istituti del Regno o di Stati esteri — Collezione e custodia di carte geografiche per uso del Ministero — Cataloghi, schedari — Raccolta sistematica di pubblicazioni del Ministero — Raccolta sistematica della legislazione straniera per ciò che può riguardare le relazioni internazionali e l'Amministrazione degli affari esteri — Forniture di pubblicazioni a corredo di RR. Uffici diplomatici e consolari.

Tipografia.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI.

Divisione III.

Sezione I.

Carteggio in materia politica per affari concernenti l'Europa — Sunto quotidiano del carteggio — Stipulazione e interpretazione di trattati politici relativi alla stessa circoscrizione — Rettifiche e accertamenti di frontiera — Sconfinamenti militari — Spoglio di giornali esteri per la stessa circoscrizione.

Sezione II.

Carteggio in materia politica per affari concernenti il Levante e l'Africa — Sunto quotidiano del carteggio — Stipulazione e interpretazione di trattati politici relativi alla stessa circoscrizione — Capitolazioni — Riforme giudiziarie in Egitto — Spoglio di giornali esteri per la stessa circoscrizione.

Sezione III.

Carteggio in materia politica per affari concernenti l'Estremo

Oriente e l'America — Sunto quotidiano del carteggio — Stipulazione e interpretazione dei trattati polit ci relativi alla stessa circoscrizione — Spoglio dei giornali come sopra.

Divisione IV.

Sezione I.

Reclami di sudditi italiani verso Governi esteri e di sudditi esteri verso il Governo italiano.

Sezione II.

Polizia internazionale — Istituti ecclesiastici esteri nel Regno — Ammissione di ufficiali ed allievi stranieri nei RR. Istituti militari e marittimi — Pubblicazioni diplomatiche e *Libri verdi*.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI COMMERCIALI E DELLE RR. SCUOLE ALL'ESTERO

Divisione V.

Sezione I.

Carteggio relativo alla stipulazione ed alla interpretazione dei trattati e degli atti commerciali internazionali — Studi ed indagini di politica commerciale — Pubblicazioni di indole economica — Bollettino consolare.

Sezione II.

Reclami doganali — Sconfinamenti doganali — Congressi e conferenze commerciali.

Divisione VI.

Sezione I.

Esposizioni — Congressi internazionali di natura non politica nè commerciale.

Sezione II.

Servizi postali e marittimi — Ferrovie d'interesse internazionale — Sanità pubblica.

Ispettorato delle scuole all'estero.

Istituti scolastici governativi all'estero, loro ordinamento e direzione didattico-disciplinare — Istituzione e soppressione delle scuole — Locali scolastici — Materiale didattico e scientifico — Personale insegnante — Deputazioni scolastiche — Concorsi — Ispezioni — Posti gratuiti e semigratuiti dall'estero per l'interno — Amministrazione, contabilità, bilanci delle scuole — Decreti e mandati relativi.

Istituti sussidiati all'estero — Sussidi ordinari e straordinari a scuole coloniali, private e confessionali — Vigilanza sulle medesime, ispezione di esse.

Palestre ginnastiche — Biblioteche delle RR. scuole all'estero — R. Istituto orientale di Napoli — R. Istituto internazionale di Torino.

Annuario delle scuole all'estero — Statistiche — Relazioni al ministro e al Parlamento — Protocollo e archivio dell'ufficio.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PRIVATI

Divisione VII.

Sezione I.

Questioni giuridiche di nazionalità, di estradizione, di protezione consolare, di stato civile e di ogni altro ordine non politico nè commerciale.

Sezione II.

Stipulazione ed interpretazione di trattati relativi alle materie anzidette.

Divisione VIII.

Sezione I.

Rogatorie — Pensionati all'estero — Atti giudiziari — Atti di stato civile — Ricerche all'estero nell'interesse dei sudditi italiani.

Sezione II.

Successione di sudditi italiani morti all'estero.

UFFICIO DEL CONTENZIOSO E DELLA LEGISLAZIONE

Contenzioso diplomatico — Segretariato del Consiglio del contenzioso diplomatico — Convocazione, verbali delle adunanze — Nomina e conferma dei membri del Consiglio stesso — Archivio — Massimario del contenzioso.

Studi preparatori delle conferenze di diritto internazionale privato e dei Congressi internazionali d'indole giuridico-amministrativa.

Raccolta ufficiale dei trattati — Pubblicazione degli atti relativi.

LEGALIZZAZIONE E PASSAPORTI

Legalizzazione di atti — Corrispondenza e contabilità relativa — Passaporti diplomatici — Passaporti distinti.

DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI COLONIALI

Ufficio I.

Eritrea e Somalia — Possedimenti, occupazioni, protettorati, determinazione di confini e di sfere d'influenza in Africa — Misure sancite dagli atti generali di Berlino e di Bruxelles — Tratta degli schiavi.

Pubblicazione di documenti diplomatici relativi a questioni coloniali — Spedizioni geografiche ed esplorazioni in Africa.

Ufficio II.

Eritrea e Somalia — Colonizzazione — Preparazione delle leggi e dei decreti sull'ordinamento della Colonia eritrea — Bilanci e contabilità coloniali — Protocollo e archivio coloniale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

Il numero 666 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e tabacchi;

Viste le deliberazioni prese dal Consiglio tecnico per l'amministrazione dei tabacchi nelle sue adunanze delli 1 e 3 giugno 1910;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Art. 2.

Sono abrogati il regolamento approvato con R. decreto dell'8 novembre 1900, n. 375, ed i RR. decreti

17 maggio 1906, n. 265; 10 giugno 1906, n. 277, e 13 febbraio 1908, n. 61.

Art. 3.

Il nuovo regolamento andrà in vigore con la campagna di coltivazione del tabacco dell'anno 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO
per la coltivazione indigena del tabacco.

TITOLO I.

Disposizioni generali

CAPITOLO I.

Concessione della licenza.

Art. 1.

La coltivazione del tabacco è permessa:

a) per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato;

b) per l'esportazione.

Art. 2.

Qualunque sia lo scopo della concessione, occorre una licenza, la quale può comprendere:

a) il solo periodo colturale, che va dalla semina al riscontro del carico, dopo la completa essiccazione delle foglie;

b) il solo periodo industriale, per tutte le operazioni successive fino alla vendita del prodotto;

c) entrambi i periodi.

Art. 3.

Agli effetti del presente regolamento:

a) è « concessionario » il titolare della licenza;

b) è « rappresentante » chi sostituisce legalmente il concessionario in tutte le operazioni di campagna, di governo, di deposito e di riscontro del carico (art. 31), nonchè in quelle di consegna del prodotto e relativa liquidazione per il tabacco destinato alle manifatture dello Stato;

c) è « coltivatore » chi dal concessionario è incaricato di condurre ed eseguire personalmente la coltivazione e di tenerne in custodia il prodotto fino al riscontro del carico;

d) è « operaio » chi è adibito, in aiuto ed alla dipendenza del coltivatore o dell'industriale, alla materiale esecuzione delle diverse operazioni.

Art. 4.

S'intende:

a) per « unità colturale » l'insieme dei terreni condotti direttamente da una stessa famiglia colonica e costituenti il podere o l'unità equivalente, secondo le consuetudini locali.

Nei latifondi devesi intendere per unità colturale, ogni frazione di superficie non inferiore a 5 ettari affidata ad una famiglia colonica;

b) per « coltivazione » l'insieme delle piante di tabacco della medesima specie, comprese in uno o più appezzamenti di una sola unità colturale;

c) per « appezzamenti » le parti di terreno, ancorchè non contigue, costituenti una medesima coltivazione;

d) per « partita » il prodotto di una coltivazione;

e) per « campagna di coltivazione » il periodo di tempo che decorre dalla seminagione al riscontro del carico.

Art. 5.

S'intende inoltre:

a) per « locali di cura e di custodia » tutti gli ambienti indicati nella licenza e destinati alla cura del prodotto ed alla esecuzione delle operazioni di cernita ed affascicolamento delle foglie, nonchè al deposito del prodotto fino al riscontro del carico.

Nelle coltivazioni per le manifatture dello Stato essi devono presentare la seguente cubicità per ettaro:

1° per i tabacchi da impiegare nei sigari e da curarsi all'ombra:

α) non meno di metri cubi 400, dove i prodotti vengono curati ad aria libera;

β) non meno di m. c. 200 per i prodotti da curarsi col sistema del calore artificiale;

2° per i tabacchi per i quali è autorizzata la cura al sole:

α) m. c 100, dove trattisi di varietà di « Nicotiana rustica »;

β) m. c. 400, dove trattisi di varietà orientali o di altre consimili a foglie piccole;

γ) m. c. 400 per tutte le altre varietà;

3° m. c. 100 per i tabacchi destinati alla lavorazione dei trinciati comuni;

b) per « magazzino generale », l'insieme dei locali indicati in ciascuna licenza, per il riscontro del carico, per le cernite e condizionamento del prodotto in colli, nonchè per il deposito dei colli medesimi.

Il magazzino generale deve essere fornito di un solo ingresso, con due differenti serrature, la chiave di una delle quali è tenuta dall'agente dell'Amministrazione, avere le finestre munite d'inferriate e rete metallica, e soddisfare a tutte le altre condizioni che, a giudizio della stessa Amministrazione, sieno necessarie ad impedire la possibilità di qualsiasi asportazione di tabacco.

Art. 6.

In una stessa unità colturale, non si può coltivare che in una delle tre forme previste dal presente regolamento, e cioè per concessione di manifesto, per concessione speciale, o per l'esportazione.

Art. 7.

Il concessionario che non intenda condurre personalmente e materialmente la coltivazione fino al riscontro del carico, deve designare un coltivatore, per ciascuna coltivazione.

La designazione del rappresentante è obbligatoria nelle domande che riflettono il periodo industriale.

In mancanza di un rappresentante od anche nei casi di assenza od impedimento di questo, il coltivatore è rappresentante del concessionario, per la propria coltivazione.

I firmatari di domande collettive di coltivazione hanno l'obbligo di designare un rappresentante, che può essere uno di essi.

Art. 8.

Tutte le intimazioni di atti e le comunicazioni di qualsiasi specie, notificate al coltivatore o al rappresentante nel domicilio indicato nella domanda, si ritengono come legalmente fatte al concessionario.

Le operazioni di verifica e di accertamento al campo, nei locali di cura e nei magazzini, per le quali sia previsto dal presente regolamento un invito preventivo, hanno luogo anche quando, nel giorno designato, non intervengano, malgrado il comunicato invito, nè il concessionario, nè il suo rappresentante.

Tutte le denuncie che i concessionari od i coltivatori intendono di fare nel corso della coltivazione e del Governo del tabacco, debbono risultare, con la relativa data, da apposita nota, scritta e poi

firmata dall'impiegato, che ha l'obbligo di riceverle, senza di che la denunzia si riterrà come non avvenuta.

Art. 9.

Non può essere concessionario, coltivatore, rappresentante o perito:

a) chi sia stato ritenuto colpevole di contrabbando per sentenza del magistrato o per decisione amministrativa, ovvero si trovi sotto tale imputazione a seguito di procedimento promosso dalla Amministrazione finanziaria;

b) chi sia stato condannato o sia imputato di oltraggio, violenza o minaccia, o resistenza verso gli impiegati delle coltivazioni o le guardie di finanza nell'esercizio delle loro funzioni, in quanto riguardano la coltivazione del tabacco, ed in causa di queste;

c) chi, in seguito ad analoga intimazione, non abbia licenziate dal suo servizio nelle coltivazioni persone estranee alla famiglia colonica, che si trovassero colpite da qualcuno dei motivi di esclusione indicati nei due precedenti alinea *a*) e *b*); e chi non abbia allontanato, od assuma nel detto servizio, famiglie coloniche il cui capo sia stato coltivatore e sia incorso in uno dei casi di esclusione previsti dalle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, o delle quali facciano parte persone incorse in ambedue i detti casi di esclusione o recidive in uno di essi;

d) chi abbia verso l'Amministrazione debiti liquidi e scaduti, in dipendenza della coltivazione del tabacco;

e) inoltre sono esclusi:

coloro che chiedono di coltivare per le manifatture dello Stato:

1° se per tre successive raccolte abbiano dato del tabacco interamente assegnato all'infima classe, salvo i casi di forza maggiore o di infortuni notori;

2° se nella campagna precedente abbiano coltivato delle varietà di tabacco spiccatamente diverse da quelle indicate nella licenza in misura superiore al 20 per cento, e, quando trattisi di recidività, anche in misura inferiore;

3° se per due anni consecutivi non abbiano approfittato del conseguito permesso di coltivare, od abbiano piantato meno di due terzi del numero di piante costituenti l'intiera concessione personale; e ciò quando non sia intervenuta la rinunzia prima della definitiva ripartizione del contingente, o quando non siano accettate dall'Amministrazione le date giustificazioni.

Sono poi esclusi:

1° sia per la seminagione che per la coltivazione, i terreni che si trovino in località di difficile accesso o di difficile sorveglianza, o che siano troppo od irregolarmente alberati;

2° i locali di cura e di custodia, nonchè i magazzini generali, che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non presentino le necessarie garanzie contro eventuali abusi o che sieno ubicati in località di difficile sorveglianza.

Art. 10.

Il Consiglio tecnico dei tabacchi ha facoltà, dietro domanda dell'interessato, di deliberare, nei casi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo, la riammissione alla concessione, o di determinare la durata dell'esclusione, la quale però non può in nessun caso eccedere le cinque campagne dall'espiazione della pena.

Art. 11.

Indipendentemente dalla esclusione delle persone, è interdetta per la durata di cinque anni la coltivazione del tabacco nell'unità colturale ove sia stata commessa una contravvenzione alla legge sulle privative, accertata con sentenza giudiziaria passata in cosa giudicata, o che abbia importato una multa non inferiore a L. 251.

È in facoltà dell'Amministrazione di far cessare l'interdizione anche prima dei cinque anni quando dalla definizione del procedimento non risulti che il proprietario abbia partecipato al reato, e sia inoltre, mercè risoluzione del contratto, completamente mutato il personale adibito alla coltivazione.

Art. 12.

Per ottenere la licenza è necessario:

a) fare la domanda agli Uffici incaricati nei modi e nei termini di tempo prescritti;

b) prestare, per l'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla coltivazione, una garanzia ragguagliata a L. 3000 per ogni ettaro di terreno autorizzato alla coltivazione, o a L. 150 per quintale, quando trattisi di concessioni pel solo trattamento industriale o di magazzini di deposito per l'esportazione.

La garanzia potrà essere prestata:

1° mediante cauzione in numerario o in rendita pubblica valutata al corso medio di Borsa dell'ultimo semestre;

2° mediante ipoteca su beni stabili, il cui valore di perizia è ammesso soltanto per nove decimi, se si tratti di terreni, e per otto decimi, se si tratti di fabbricati.

Quando poi non si tratti di prima ipoteca, l'Amministrazione ha facoltà di respingere tale garanzia.

I fabbricati, inoltre, devono essere e rimanere assicurati contro l'incendio fino allo svincolo della garanzia e per un valore pari almeno alla garanzia stessa;

3° mediante fideiussione personale.

La solvenza del fideiussore, il quale deve esplicitamente rinunziare alla preventiva escussione del debitore principale, viene accertata dal direttore dell'ufficio competente.

In ogni caso la garanzia rimane vincolata a favore dell'Amministrazione fino a che il prodotto non sia regolarmente consegnato nei suoi magazzini od esportato all'estero e non siasi provveduto alla liquidazione ed all'incasso di tutte le somme dovute, per qualsiasi titolo, dal concessionario all'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione può esonerare dal prestare cauzione o fideiussione i richiedenti che fossero notoriamente solvibili.

Art. 13.

La domanda per la coltura deve indicare:

a) il nome, cognome, paternità e domicilio delle persone alle quali deve essere intestata la licenza, o la denominazione e sede delle Società costituite a forma di legge;

b) il nome, cognome, paternità e domicilio della persona che il richiedente intendesse di delegare quale rappresentante, ai sensi dell'art. 3;

c) il nome, cognome, paternità e domicilio dei coltivatori;

d) il nome, cognome, paternità e domicilio del proprietario o dei proprietari delle unità colturali, con l'indicazione della ubicazione (Provincia, Comune e contrada), dei confini, e, quando vi sia della denominazione delle unità colturali stesse;

e) i locali destinati al governo ed alla custodia delle foglie, specificandone l'ubicazione, il numero e la superficie, distintamente per ciascuna coltivazione;

f) il fideiussore, o la forma della cauzione;

g) l'ubicazione e la superficie dei semenzai, per ciascuna coltivazione;

h) quando ne sia il caso, il nome, il cognome, paternità e domicilio dell'industriale al quale sarà ceduto il prodotto.

La domanda per il solo trattamento industriale deve contenere, oltre le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*), anche:

k) il nome, cognome e paternità dei richiedenti di coltivazione, i cui prodotti s'intende di allestire in ognuno dei magazzini generali designati, con l'indicazione delle coltivazioni rispettive;

i) l'ubicazione e la descrizione sommaria dei magazzini generali;

l) l'ubicazione e descrizione degli ambienti ad uso di ufficio e di abitazione del personale di sorveglianza, per ognuno dei magazzini anzidetti.

I richiedenti di licenza colturale, che volessero effettuare anche l'allestimento industriale dei loro prodotti devono, nella domanda, indicare quanto è previsto dal presente articolo, omettendovi solo le indicazioni di cui alle lettere *h*) e *k*).

Art. 14.

La licenza, che legittima la concessione, costituisce il concessionario nell'obbligo dell'osservanza di tutte le norme regolamentari.

Le eventuali variazioni alla licenza devono riportare l'esplicita accettazione del garante.

Oltre la licenza, si rilascia una nota separata per ciascuna coltivazione e per ogni magazzino generale facente parte della concessione: queste note sono tenute rispettivamente presso i coltivatori e nei magazzini generali, per tutte le denunzie, gli inviti ed altre scritturazioni da inserirvi, e debbono essere esibite a qualsiasi richiesta degli agenti della vigilanza.

Art. 15.

Qualora si voglia eseguire la seminagione esclusivamente per la vendita delle piantine ai coltivatori, occorre un permesso speciale da rilasciarsi dietro domanda, nella quale siano indicate, distintamente, per ogni varietà di seme, la superficie dei semenzai e la relativa ubicazione.

Art. 16.

I coltivatori possono, mediante permesso provvisorio, formare i semenzai anche prima di ottenere la licenza.

Essi hanno facoltà di cedere ad altri, pure autorizzati con regolare concessione, le piantine dei propri semenzai, purchè si tratti della stessa varietà a questi ultimi accordata in coltura.

Art. 17.

I coltivatori, a carico dei quali l'esclusione di cui all'art. 9 venisse pronunziata dopo di avere ottenuto il permesso provvisorio di seminagione, devono distruggere le piantine, a meno che il direttore, col consenso del coltivatore, non ne permetta la vendita ad altri coltivatori.

La distruzione deve eseguirsi entro un termine perentorio, scaduto il quale viene fatta d'ufficio a spese del concessionario.

Art. 18.

Prescrizioni uguali a quelle stabilite per i semenzai, vengono applicate ai vivai, che, per condizioni o consuetudini locali, si dovessero formare per l'allevamento delle piantine per uso della propria coltivazione, prima del loro definitivo trapiantamento.

CAPITOLO II.

Operazioni di campagna — Accertamenti, addebiti e riscontri.

Art. 19.

Almeno due giorni prima d'iniziare il trapiantamento, se ne deve dare denunzia all'incaricato della vigilanza.

Il trapiantamento di ogni coltivazione deve essere ultimato entro un periodo massimo di 20 giorni.

In relazione all'entità della coltivazione, alla varietà in coltura ed all'andamento della stagione, la direzione può accordare delle proroghe.

Quando la proroga non sia stata ottenuta, il concessionario non può far porre al campo altre piante, e la coltivazione s'intenderà costituita del quantitativo già esistente. Le piante che si trovassero aggiunte posteriormente vengono distrutte a spese del concessionario.

Per il ricambio delle piantine che deperissero avanti la prima verificazione, è data facoltà al coltivatore di scegliere tra la conservazione di semenzai o di vivai di allevamento, e la formazione di speciali vivai di ricambio tra i filari della piantagione: in entrambi i casi, il numero delle piante a conservarsi non può superare il 10 per cento della quantità autorizzata, salvo che la direzione non consenta, per circostanze eccezionali, di oltrepassare tale limite.

I semenzai ed i vivai di allevamento o di ricambio devono essere distrutti alla presenza degl'impiegati, avanti che sieno intraprese le operazioni di prima verifica prescritte dall'art. 21, salvo le proroghe, che possono essere accordate dal direttore, per le coltivazioni danneggiate od arretrate.

Tutte le piantine che nei semenzai o nei vivai eccedano l'altezza di 15 centimetri fuori terra, quando non vengono subito trapiantate, devono essere distrutte.

Art. 20.

Le piante debbono essere disposte a filari rettilinei regolari ed alle distanze prestabilite, in modo che, a giudizio dell'incaricato della vigilanza, ne sia agevole la contazione.

Fra le piante non possono essere coltivati altri vegetali, se non alle condizioni di modo, di tempo e di specie che credesse di prescrivere il direttore.

Art. 21.

Nel corso della coltivazione si eseguiscono, previo invito da farsi almeno nel giorno precedente, due verificazioni ordinarie:

a) la prima, dopo il trapiantamento, per accertare il numero delle piante esistenti, il cui quantitativo non può superare di un decimo quello autorizzato, non computate le poste vuote;

b) la seconda, dopo la cimatura, per stabilire il numero delle foglie.

Dei risultati di queste verificazioni si fa constare nella nota di licenza con la sottoscrizione di tutti gl'intervenuti.

Art. 22.

Quando nell'intervallo fra la prima verifica e la seconda, avvenga il deperimento di qualche pianta, il coltivatore, per ottenerne il discarico, deve farne subito denunzia all'incaricato della vigilanza, e ciò per la debita constatazione, da eseguirsi nel termine di giorni 10 dalla denunzia.

Trascorso questo termine, avrà luogo il discarico delle piante denunziato, malgrado la mancata constatazione.

Art. 23.

I coltivatori devono provvedere alla regolare cimatura delle piante e tenerle monde dai germogli e dalle orecchiozze fino allo svellimento degli steli.

Ove trascurassero queste operazioni, è assegnato ai coltivatori un breve termine perentorio per effettuarle, e questo scaduto infruttuosamente, gli agenti dell'Amministrazione le fanno eseguire a spese dei trasgressori, indipendentemente dalle penalità di cui all'articolo 114.

La cimatura deve in ogni modo aver luogo nell'atto della seconda verifica per le coltivazioni nelle quali fosse stata in precedenza autorizzata la raccolta delle foglie, e prima della seconda verifica per tutte le altre coltivazioni.

Art. 24.

Le foglie lambenti terra e quelle altre che il coltivatore non credesse di conservare, sono distrutte all'atto della seconda verificazione, semprechè l'Amministrazione non reputi necessario di disporre diversamente.

Previo regolare riscontro, vengono distrutte e discaricate anche le piante che il coltivatore non credesse di conservare.

Art. 25.

Prima della seconda verificazione, la raccolta del tabacco è vietata.

Può peraltro l'Amministrazione consentire che, per ragioni tecniche, la raccolta sia fatta anche prima della detta verificazione, ma sempre dopo l'addebito delle piante, e con l'obbligo al coltivatore di non effettuarne la cimatura sino alla seconda verificazione: quando sia stata autorizzata la raccolta delle foglie, le cicatrici di queste sono computate nell'addebito totale delle foglie.

Le foglie o parti di foglie, che si trovassero nei locali di cura od altrove, raccolte prima della seconda verificazione, e senza la debita autorizzazione, sono considerate d'illecita provenienza.

A scopo di rendere possibile il controllo, la raccolta, quando

non sia stata autorizzata in precedenza, non può essere iniziata se non al terzo giorno dalla seconda verificazione. Il direttore ha la facoltà di accordare un'abbreviazione a questo termine.

Art. 26.

Dopo la cimatura, si procede alla seconda delle verificazioni di cui all'art. 21.

L'accertamento si fa mediante contazione delle foglie per iscandaglio e calcolo di proporzione sopra un congruo numero di piante.

Il concessionario può chiedere una seconda contazione, la quale viene ripetuta, sempre a scandaglio e su altre piante; il carico viene costituito in base alla media delle due contazioni. Tale facoltà non compete al concessionario, che, regolarmente invitato (art. 21), non sia intervenuto all'operazione.

Le verificazioni si eseguono di regola nell'ordine di precedenza col quale furono chieste. È però in facoltà del direttore di modificare quest'ordine, in relazione alle condizioni di maturità delle diverse piantagioni, o per giustificati motivi d'indole fiscale.

L'Amministrazione ha facoltà di adottare altri sistemi di costituzione dell'addebito delle foglie, su conforme avviso del Consiglio tecnico dei tabacchi.

Art. 27.

Di mano in mano che la raccolta procede, le foglie o le piante devono essere trasportate nei locali designati per la cura e custodia dove rimangono fino al concentramento o nei magazzini dell'Amministrazione o nei magazzini generali.

Per sospetti di abusi, il direttore ha facoltà, prima che la raccolta sia ultimata, di far prelevare, sia al campo che nei locali di cura, i campioni di foglie che riterrà più opportuni, per meglio identificare i caratteri della partita all'atto del riscontro del carico, tenendo il procedimento statuito con l'art. 21.

Prima del tempo stabilito per il riscontro del carico, il concessionario non può rifiutarsi di trasportare il tabacco nei magazzini dell'Amministrazione o nei magazzini generali, se, per fondati sospetti di abusi, il direttore stimasse opportuno di ritirare la partita e di tenerla in custodia nei magazzini stessi.

In questo caso, può il concessionario esigere che sia fatto il riscontro definitivo del carico all'atto dell' immissione della partita nei magazzini suddetti, nei quali egli avrà diritto di accedere per l'ulteriore governo del prodotto.

Art. 28.

Compiuta la raccolta, il coltivatore ha l'obbligo di procedere allo svellimento degli steli. In caso d'inadempienza gli viene prescritto un termine perentorio, trascorso il quale l'Amministrazione vi provvede d'ufficio a spese del concessionario.

Art. 29.

Fino al tempo prefisso per il riscontro del carico e per la sistemazione in colli, il tabacco deve rimanere nei locali autorizzati, nè può farsi cambiamento, senza il preventivo permesso scritto della Amministrazione.

Il coltivatore ha l'obbligo di tenere bene in evidenza, nei locali di cura e di custodia, tutte le orecchiozze provenienti dal ripulimento degli steli, quando la cura sia fatta a pianta, nonchè gli altri frammenti di foglie comunque prodotti. Questo materiale viene, con l'intervento del personale di vigilanza, distrutto, se riconosciuto inservibile, ovvero, se utilizzabile, pesato ed addebitato al concessionario.

Art. 30.

Le mancanze di piante o di foglie, che si riscontrassero nel corso della coltivazione e della cura, sono constatate mediante verbale amministrativo. Quando però venisse repertato in tutto od in parte il materiale sottratto, o con le mancanze concorressero circostanze gravi od elementi certi di frode, si eleva verbale per contrabbando.

Nel caso di mancanza di foglie all'apice della pianta, la quantità delle foglie mancanti è ritenuta eguale alla differenza tra la media delle foglie delle piante manomesse e quella delle piante regolari di eguale sviluppo, della stessa coltivazione o di un'altra, fra le più vicine, a scelta dell'incaricato della vigilanza.

Se trattisi di sottrazione di un'intera partita, il peso delle foglie è computato sulla media per ogni mille piante di una delle partite più prossime a quella sottratta, a scelta del direttore.

Art. 31.

Compiuta l'essiccazione delle foglie, si procede al riscontro del carico nei magazzini dell'Amministrazione o nei magazzini generali, nei termini di tempo prestabiliti col manifesto di coltura o determinati dagli Uffici competenti.

A tale scopo, le foglie devono essere ridotte in fascicoli oppure in filze, rispettivamente di un numero identico di foglie.

I tabacchi vengono trasportati al magazzino designato, dietro invito dell'Ufficio competente ed a cura e spese del concessionario.

Se le partite non sono trasportate nel giorno indicato, il concessionario non può trasportarvele che in seguito ad altro invito. In caso di inadempimento anche a questo secondo invito, vi si provvede d'ufficio a spese e rischio del concessionario.

Il riscontro del carico si fa di regola a scandaglio, contando tutti indistintamente i fascicoli o le filze, e le foglie di quei fascicoli o di quelle filze che crederà di determinare chi dirige il servizio.

Nel caso di riscontro integrale, la spesa è a carico del concessionario, quando sia fatto a di lui richiesta, o sia reso necessario da difetto di uniformità nei fascicoli o nelle filze.

Art. 32.

Le partite non possono uscire dal magazzino generale se non dopo l'allestimento e condizionamento in colli, salvo che non trattisi di passaggi da uno ad altro magazzino generale della stessa ditta concessionaria. In tal caso l'ufficio competente, semprechè riconosca la necessità del trasporto, può autorizzarlo con la osservanza delle norme e cautele che volta per volta ritiene necessario di prescrivere.

Art. 33.

Le operazioni che si compiono nei magazzini generali sotto la costante vigilanza degli agenti dell'Amministrazione, debbono aver luogo in un orario di servizio giornaliero da stabilirsi dal direttore, tenuto conto delle consuetudini locali.

Gli operai addetti ai lavori sono soggetti a visita personale all'uscita.

Art. 34.

Riconoscendosi nei fascicoli o nelle filze foglie mancanti di pezzi per sfrangiature o rotture, dimezzate od altrimenti mutilate, se ne determina il numero a scandaglio, con le norme stabilite dall'articolo 31, e si accerta la deficienza di peso mediante confronto con altre foglie equivalenti per dimensioni e sostanza.

Per tali sfrangiature o mutilazioni, viene inflitta la multa stabilita dall'art. 113, lettera *e*), a meno che non vi sia fondata presunzione di frode, nel qual caso si eleva verbale per contrabbando.

Il peso dei frantumi che si riconoscano di legittima provenienza va a diminuzione delle deficienze, quando non si tratti di sfrangiature o mutilazioni fraudolente.

Art. 35.

Nel confronto tra il numero delle foglie riscontrate come all'articolo 31, e quello costituente l'addebito di ogni coltivazione, è tollerata a titolo di calo dipendente dalle operazioni di allestimento del tabacco, una differenza in meno non eccedente l'uno per cento, semprechè però il peso dei frantumi e residui di foglie presentati dal coltivatore corrisponda approssimativamente a quello calcolato per le foglie mancanti, come all'art. 37.

A giudizio insindacabile del direttore può ammettersi la compensazione delle deficienze riscontrate in una o più partite con le eventuali eccedenze di altre partite appartenenti allo stesso concessionario, purchè le une e le altre sieno presentate al riscontro nel

medesimo giorno, e sia dimostrato lo scambio casuale fra le diverse partite.

Art. 36.

Nel computo di cui all'art. 31 non sono ammesse a discarico del concessionario le foglie di germoglio, di semenzaio o vivaio, nonchè tutte le altre illecitamente introdotte nella partita.

Art. 37.

Il peso corrispondente alle foglie constatate mancanti al campo, o nei locali di cura e custodia, od al riscontro del carico, viene calcolato sulla base del peso medio di un certo numero di fascicoli o di filze presi a sorte dal direttore, fra i fascicoli o le filze di foglie più sviluppate della partita.

Art. 38.

In caso di grandine od altro infortunio, il concessionario deve immediatamente darne avviso all'incaricato della vigilanza, per le necessarie constatazioni e l'eventuale discarico.

Le foglie danneggiate sono, per regola, distrutte a spese del concessionario, salvo al direttore di permettere la totale o parziale conservazione di esse, purchè ne sia possibile la costituzione del carico a numero, come pure di autorizzare anche la recisione delle piante, per promuovere una seconda vegetazione, sotto l'osservanza delle speciali norme, che egli prescriverà volta per volta.

Dalle foglie danneggiate si preleva, col concorso del concessionario, un campione rappresentante, nei suoi rapporti numerici, il danno, prendendone opportuna nota.

Le foglie comunque danneggiate e quelle di seconda vegetazione devono essere presentate al riscontro del carico, separatamente dalle altre.

Art. 39.

Qualora nei locali di cura e custodia, ovvero nei magazzini generali si verificassero furti, incendi o danni ai prodotti, il concessionario è tenuto a darne immediato avviso all'incaricato della vigilanza, per le opportune constatazioni, ed a farne immediata denunzia alle autorità competenti nei casi di furto e d'incendio.

Art. 40.

È dato discarico al concessionario delle piante o delle foglie mancanti, soltanto:

1° nei casi di contrabbando, quando la materia formante oggetto del reato sia stata staggita ed identificata come corrispondente alla parte mancante dalla coltivazione; e ciò sempre limitatamente alla quantità repertata;

2° nei casi d'incendio, quando non si tratti di simulazione o di sinistro d'origine dolosa, di cui debba tenersi colpevole il concessionario od altra persona addetta alla custodia del tabacco;

3° per i furti commessi mentre il tabacco trovasi ancora al campo, se risulti provato il furto, sebbene non se ne conoscano gli autori;

4° per i furti commessi nei locali di governo, quando siano stati condannati gli autori del reato, od ancorchè non condannati gli autori, risulti che il coltivatore nulla abbia trascurato per la sicurezza e la sorveglianza dei locali suddetti.

Il concessionario non otterrà il discarico per le cause indicate ai numeri 2, 3 e 4, se non esibisca copia del provvedimento emesso dal magistrato, o quanto meno la prova della immediata denunzia dell'incendio o del furto alle autorità competenti, di cui all'art. 39.

Egli è ad ogni modo responsabile del risarcimento dei danni, ai termini dell'art. 113, lettera *e*), quando sia provato, con sentenza dell'autorità giudiziaria, che il furto è stato commesso da qualcuno dei componenti la famiglia colonica, o da qualsiasi persona addetta al servizio della famiglia stessa.

Art. 41.

Il concessionario è obbligato, sia per sè, sia per qualunque altra persona adibita alle diverse operazioni previste dal presente regolamento, al pagamento di tutte le multe convenzionali e dei risarcimenti comminati dal regolamento stesso, nonchè al rimborso delle spese anticipate per suo conto; e ciò indipendentemente dall'applicazione delle pene sancite dalla legge sulle privative per le contravvenzioni ed il contrabbando, le quali pene restano esclusivamente a carico delle persone riconosciute colpevoli di tali reati.

Art. 42.

In caso di morte o di interdizione del concessionario, la coltivazione può essere continuata dagli eredi, che ne facciano regolare domanda alla direzione delle coltivazioni entro 20 giorni dall'analogo invito ricevutone.

Dove ciò non avvenga, la coltivazione viene distrutta.

Gli eredi, il tutore od il procuratore devono trovarsi nelle condizioni volute dal presente regolamento, ed assumere, in nome degli eredi, tutti gli obblighi inerenti alla coltivazione.

Allo stesso modo si procede nel caso che si verifichi il passaggio di possesso del terreno per le concessioni di manifesto.

TITOLO II.

Coltivazione per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato

CAPITOLO I.

Concessioni di manifesto.

Art. 43.

Il ministro delle finanze, udito il Consiglio tecnico dei tabacchi, stabilisce, a periodi triennali, la coltivazione ordinaria da effettuarsi per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato.

I manifesti relativi a tale coltivazione vengono pubblicati tre mesi prima che spiri il periodo triennale precedente.

Tali manifesti indicano:

a) le località nelle quali viene concessa la coltivazione e, per ciascuna di esse, le specie da coltivare, il numero delle piante per ciascuna specie ed il quantitativo minimo di piante che può richiedersi per ogni coltivazione.

Il contingente delle piante da coltivare può essere indicato distintamente per Provincia o per Comune;

b) i termini di tempo per le domande annuali, il trapiantamento, la raccolta e la consegna nei magazzini dell'Amministrazione;

c) il numero di piante costituenti il limite minimo per le riduzioni eventuali da effettuarsi sulle richieste (art. 51) e che non può essere inferiore a 2000 piante, nè superiore a 15,000 per le varietà orientali e ad 8000 piante per le altre;

d) le distanze fra pianta e pianta;

e) il numero di foglie del quale si deve comporre ciascun fascicolo o ciascuna filza, per il riscontro del carico

f) i magazzini di ricevimento;

g) la misura della tassa di vigilanza;

h) gli obblighi ed i patti che siano richiesti da speciali circostanze;

i) le classi nelle quali devono essere ripartiti i prodotti e le caratteristiche di questi, per ciascuna classe;

k) i prezzi unitari per varietà e per classe;

l) le norme speciali di coltura o di allestimento ritenute più adatte per ottenere prodotti confacenti agli usi delle manifatture, e quelle relative alla produzione del seme.

Art. 44.

I termini di tempo per le sole operazioni colturali di cui alla lettera *b*) del precedente articolo possono essere prorogati dal direttore, in relazione alle condizioni della stagione ed alle fasi della vegetazione o della cura dei tabacchi. Egli può anche modificare le norme stabilite per la cimatura delle piante.

Art. 45.

È in facoltà dell'Amministrazione di autorizzare, col manifesto,

la conservazione, sotto l'osservanza di norme speciali, di prodotti danneggiati, che non si potessero addebitare a numero, come allo art. 26.

Art. 46.

La misura della tassa di vigilanza, di cui alla lettera *g*) dell'articolo 43, non può essere superiore a cent. 15 per ogni ara di terreno indicata nella licenza di coltivazione.

Però, se per casi di forza maggiore, da riconoscersi dal direttore, la coltivazione non abbia potuto aver luogo in tutto od in parte, la tassa è proporzionata all'area effettivamente coltivata.

Art. 47.

La licenza di coltivazione, che ha la durata di una campagna, è accordata esclusivamente ai proprietari od ai possessori a titolo di dominio utile, di usufrutto o di locazione del terreno da coltivare, purchè quest'ultima risulti da atto pubblico o da scrittura privata debitamente registrata, ovvero da denuncia di contratto verbale, firmata da tutte le parti contraenti. La durata della locazione in corso deve essere di almeno tre anni, con scadenza non anteriore al termine stabilito per l'ultimazione del raccolto.

La licenza può anche essere accordata collettivamente a gruppi di persone, ciascuna delle quali si trovi nelle condizioni di possesso dei terreni dichiarati, risulti sia stato scelto capo della famiglia che conduce direttamente la coltivazione, ed assuma, solidariamente con tutte le altre, gli obblighi e le responsabilità inerenti alla coltivazione.

I concessionari di licenze collettive sono per regola esonerati dal prestare la garanzia.

Art. 48.

La domanda, che può essere fatta anche con denunzia verbale agli Uffici all'uopo delegati, può comprendere più di una coltivazione, da effettuarsi in un sol Comune o in tutti i Comuni autorizzati, e deve indicare, oltre quanto è previsto dall'art. 13, anche il numero delle piante che si vogliono coltivare, e la varietà del seme fra quelle autorizzate, distintamente per unità colturale.

Il coltivatore dev'essere il capo scelto dalla famiglia che conduce il fondo.

Ove il direttore lo ritenga necessario, il richiedente deve, all'atto della domanda, produrre un documento comprovante la sua qualità di possessore dei terreni designati.

Art. 49.

L'agenzia rilascia ricevuta delle domande di seminagione e di coltivazione, e, quando ne sia il caso, assegna un congruo termine per regolarizzarle o completarle.

Art. 50.

Sulla base delle domande ricevute, l'agenzia procede alla verifica dei terreni e dei locali designati, per accertarne le condizioni e la idoneità, e per controllare l'esattezza delle altre indicazioni contenutevi.

Nei casi di contestazione sull'applicazione dell'art. 9, ultimi due comma, il richiedente può domandare una controverifica, che si esegue da un funzionario tecnico delegatovi dal direttore, restando a carico del richiedente stesso la spesa relativa, se risultino insussistenti le ragioni del reclamo.

Art. 51.

L'agenzia, sulla scorta delle risultanze della verifica, e tenuti presenti i casi di esclusione, procede alla ripartizione del contingente di piante assegnato dal manifesto.

Quando il totale delle piante richieste con le domande ammesse, superi quello del contingente fissato per ciascuna Provincia o Comune, l'agenzia procede, per ogni unità colturale e separatamente per ciascuna varietà di tabacco, alla riduzione di tutte le coltivazioni al *limite minimo* stabilito dal manifesto.

Se così ridotte tutte le coltivazioni, si avesse ancora una esuberanza in confronto al contingente, viene portata un'ulteriore riduzione uniforme sui minimi stessi.

Se invece risulti una deficienza, la quantità di piante ancora disponibile sarà ripartita proporzionalmente alle quantità accertate per la parte eccedente il minimo.

Le eventuali esuberanze di piante in un Comune possono devolversi a favore di altri Comuni, autorizzati alla stessa varietà.

Art. 52.

L'agenzia dà comunicazione ai richiedenti delle risultanze delle domande, mediante pubblicazione di note, per otto giorni consecutivi, nell'albo dei rispettivi Comuni.

Art. 53.

Gl'interessati possono, negli otto giorni successivi, presentare reclamo alla Commissione provinciale di cui all'articolo seguente.

Art. 54.

In ciascuna delle Provincie dove la coltivazione è concessa, è istituita una Commissione composta del prefetto che la presiede e di quattro commissari scelti annualmente, e non più tardi del mese di novembre, due dal Consiglio provinciale, anche fuori dei suoi componenti, e gli altri due dal Ministero delle finanze, escluso il personale dell'agenzia.

Uno dei delegati del Ministero disimpegna le funzioni di segretario.

Alle adunanze interviene il direttore dell'agenzia o chi per esso, con diritto di prendere parte alla discussione, ma non alla votazione.

Art. 55.

La Commissione giudica sui reclami dei richiedenti entro quindici giorni decorrenti dal termine stabilito per la presentazione dei reclami stessi.

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale, ed entro otto giorni dalla relativa notificazione, tanto l'agenzia, quanto i richiedenti possono reclamare al Consiglio tecnico dei tabacchi, le cui deliberazioni sono definitive.

Art. 56.

L'agenzia rettifica, in conformità delle decisioni suaccennate, la ripartizione del contingente delle piante, pubblica nel suo albo le note delle concessioni definitive, ed emette le licenze di coltivazione, accertandosi prima che siasi prestata la voluta garanzia e che nel frattempo non siansi verificati motivi d'esclusione.

Resta vietato qualsiasi passaggio dei quantitativi delle piante che trovansi assegnate con la licenza a ciascuna coltivazione.

Art. 57.

Per la consegna nei magazzini dell'Amministrazione, le foglie, quando si trovino sufficientemente prosciugate, devono essere cernite ed affascicolate, per modo che ogni fascicolo risulti composto di foglie uniformi per sviluppo, sostanza, colore ed integrità; salvo che l'Amministrazione, per qualche varietà di tabacco, non abbia col manifesto disposto la consegna in filze.

Art. 58.

L'Amministrazione predispone, per varietà e per classe, i tipi normali di foglie, che debbono servire di base alla classificazione dei prodotti.

Le classi sono quattro, di cui tre per le foglie di buona qualità, e la quarta, per la quale non si costituisce il tipo, per tutte le foglie difettose, ma che possono trovare utile impiego nelle lavorazioni nazionali.

Art. 59.

Per ciascuna campagna, sono nominate due Commissioni di perizia, l'una locale e l'altra centrale.

La Commissione locale procede, nei magazzini di ricevimento, alla classificazione dei prodotti ed all'assegnazione delle tare.

La Commissione centrale decide in seconda od ultima istanza sui ricorsi presentati dall'Agenzia o dal concessionario limitatamente alla classificazione dei prodotti.

Art. 60.

La Commissione locale è costituita:

a) di un membro che la presiede, nominato, almeno un mese prima del termine stabilito per l'apertura del magazzino di ricevimento, dal presidente del tribunale che ha giurisdizione nel territorio ove esiste il magazzino di consegna, e scelto fra persone di riconosciuta competenza nella materia e non interessate nè direttamente, nè indirettamente nelle coltivazioni autorizzate con manifesto;

b) di un funzionario delegato dal Ministero delle finanze;

c) di un delegato dei coltivatori, distintamente per ciascuno dei Comuni autorizzati alla coltivazione;

d) di un segretario, senza diritto a voto, scelto dal Ministero delle finanze.

Ogni membro della Commissione deve avere un supplente, che entra in funzioni solo nell'assenza del membro effettivo.

Il delegato dei coltivatori non può partecipare alla perizia delle partite alle quali egli sia interessato come concessionario, rappresentante o coltivatore.

Art. 61.

Per la nomina del delegato dei coltivatori, il sindaco di ciascun Comune convoca, nella seconda domenica di luglio, tutti i concessionari delle coltivazioni effettuate nel Comune medesimo.

Perchè la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la metà dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadrà sul candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Nel caso che alla prima adunanza non intervenga almeno la metà dei concessionari, questi sono nuovamente convocati la domenica successiva, nella quale, qualunque sia il numero degl'intervenuti, la scelta fatta sarà valida ed obbligatoria per tutti i concessionari del Comune.

Se la seconda adunanza andasse deserta, la nomina del delegato dei coltivatori viene fatta dal competente pretore mandamentale, entro il termine di giorni 10 dalla data della comunicazione fattagli dall'agenzia.

Il perito così designato interviene ai lavori della Commissione locale solo per le partite del Comune o dei Comuni per i quali fu nominato.

Art. 62.

Nelle agenzie dove esistono più magazzini di ricevimento o più **sale** di perizia, sono costituite tante Commissioni, quante sono le **sale** di perizia, ma in qualunque caso non vi può essere più di un **delegato** dei coltivatori per ciascun Comune, potendosi utilizzare anche l'opera del suo supplente, quando occorra di periziare contemporaneamente in due sale di perizia i prodotti di uno stesso Comune.

Art. 63.

La Commissione locale di perizia è convocata dal direttore dell'agenzia, e decide a maggioranza di voti.

Le sue deliberazioni sono valide, anche se tutti e tre i membri intervenuti sieno supplenti.

L'assenza, non giustificata, di qualche membro della Commissione costituisce motivo di decadenza dall'incarico ricevuto: in questo caso, si provvede alla nuova nomina nei modi sopra indicati; però, ove trattisi del delegato dei coltivatori, la nomina di questo è fatta dal pretore, senza che occorra la convocazione dei concessionari.

In caso di malattia di uno dei membri della Commissione o del suo supplente, si provvede come sopra alla sua temporanea sostituzione.

Art. 64.

La Commissione centrale di perizia viene nominata con decreto Ministeriale, entro il mese di giugno di ciascun anno, ed è composta:

a) dal direttore generale dell'agricoltura o chi per lui, presidente;

b) di un membro del Consiglio tecnico dei tabacchi, che non faccia parte del personale dell'Amministrazione;

c) di un ispettore tecnico dei tabacchi;

d) di un segretario, senza diritto a voto, scelto fra gli impiegati dell'Ufficio tecnico centrale delle coltivazioni.

Art. 65.

Al presidente della Commissione locale di perizia spetta una indennità che è a totale carico dell'Amministrazione.

Al delegato dei coltivatori spetta uguale indennità, che è però a totale carico dei concessionari.

A tale effetto, col manifesto di coltivazione viene stabilita la quota da pagarsi dai concessionari per ogni quintale lordo di tabacco consegnato e da trattenersi sul prezzo delle partite.

Il concessionario che intenda valersi della facoltà di esportare la propria partita ai sensi dell'art. 71 è tenuto al pagamento delle quote stesse, che deve essere eseguito direttamente al delegato dei coltivatori prima della chiusura del magazzino di ricevimento.

Art. 66.

I fascicoli o le filze di ogni partita devono essere presentati al magazzino di ricevimento in cumuli distinti, a seconda delle classi stabilite dal manifesto.

Il direttore può respingere, per un ulteriore prosciugamento nei locali di cura, le partite presentate soverchiamente umide.

Hanno diritto di assistere alle operazioni di ricevimento e perizia di cui all'articolo seguente, soltanto il concessionario per le proprie partite od il suo rappresentante ed il coltivatore od un membro della sua famiglia da esso autorizzato, quando egli non vi possa intervenire.

Sono ammesse succinte delucidazioni prima che abbiano principio le operazioni di perizia; ma nè il direttore, nè alcuna delle persone interessate nella partita possono interloquire durante la perizia.

Art. 67.

Il ricevimento dei tabacchi comprende le seguenti operazioni:

***a*) il riscontro del carico e gli accertamenti di cui agli articoli 31, 34 e 36;**

***b*) l'applicazione delle tare e la perizia in base ai tipi ed alle caratteristiche fissate dal manifesto;**

***c*) la pesatura;**

***d*) la liquidazione delle somme da pagarsi ai concessionari, dedotta la tassa di vigilanza e quant'altro gravasse a carico dei medesimi.**

Art. 68.

La perizia si esegue determinando su ciascuno dei cumoli presentati la proporzione percentuale di peso per le assegnazioni definitive alle varie classi.

All'applicazione delle tare si procede con determinazione della percentuale di materia estranea al tabacco e di umidità eccedente quella normale.

Per umidità normale s'intende:

***a*) per i tabacchi orientali, da spagnolette, e per quelli di tipo *bright*, una umidità che non superi il 18 per cento, per le classi 1ª e 2ª, ed il 15 per cento per le altre classi;**

***b*) per tutti gli altri tabacchi, quella che non superi il 22 per cento per le classi 1ª e 2ª, ed il 18 per cento per le altre classi.**

Art. 69.

Se a giudizio della Commissione, la partita non fosse presentata regolarmente divisa nei cumoli prescritti (art. 66) si procede, avanti la perizia, alla separazione dei fascicoli nelle classi stabilite, con l'opera del personale di magazzino, ma a spese del concessionario.

Alla medesima cernita d'ufficio si addiviene quando i fascicoli sieno costituiti di foglie non uniformi (art. 57), sempreché il numero delle foglie diverse da quelle cui il fascicolo appartiene superi la misura del 20 per cento, oppure si tratti di foglie di tabacco « fuori classe » ossia inservibili, in misura superiore al 5 per cento.

Le accennate tolleranze possono, per i tabacchi che si consegnano in filze, essere estese al 50 per cento nel primo caso, ed al 20 per cento nel secondo.

Del peso delle foglie inservibili frammiste nei fascicoli non si tiene conto nella liquidazione del prezzo.

Art. 70.

I frantumi di foglia riconosciuti suscettibili di un utile impiego nelle lavorazioni sono accettati e pagati al prezzo delle foglie d'infima classe ribassato del 20 per cento.

Art. 71.

Ultimata la perizia, quando il direttore od il concessionario o chi per esso reclamino sull'applicazione delle tare, il presidente della Commissione fa eseguire immediatamente opportuni scandagli sul materiale da esso prelevato sulla partita, e, per quel che riguarda l'umidità, dispone l'esecuzione di saggi alla stufa Gay-Lussac, con foglie che rappresentino la media dell'umidità della partita.

Su tale base, viene applicata la tara definitiva, in cui la deduzione percentuale per umidità eccedente quella normale sia in relazione all'umidità assoluta riscontrata ed a quella normale ammessa.

L'allegata tabella esemplifica il modo di calcolazione della tara per umidità.

Contro il risultato della classificazione fatta dalla Commissione locale, il direttore può ricorrere alla Commissione centrale.

Uguale facoltà compete al concessionario, purchè presente o rappresentato all'adunanza della Commissione, a meno che non domandi di esportare la propria partita.

Art. 72.

Nel caso di ricorso, la Commissione locale preleva i campioni su ciascuno dei cumoli costituenti la partita, e li invia, con le debite identificazioni e cautele, alla Commissione centrale.

Avvenuto tale prelevamento, la partita viene senz'altro introdotta nei magazzini dell'agenzia.

Le partite da esportarsi vengono provvisoriamente depositate in locale dell'agenzia chiuso con due differenti serrature, le cui chiavi sono tenute una dal presidente della Commissione e l'altra dal direttore; indi si procede, a spese degl'interessati, all'imballamento od imbottamento del tabacco, perchè venga esportato subito, ovvero concentrato in un magazzino generale, sotto l'osservanza delle prescrizioni regolamentari.

Art. 73.

La polizia della sala di perizia è affidata al direttore, che potrà anche allontanare coloro che infrangano le disposizioni del regolamento.

Art. 74.

Il concessionario ed il coltivatore possono assistere alle sedute della Commissione centrale, nelle quali ha luogo la controperizia della loro partita, per sottoporvi le osservazioni che ritenessero opportune; possono anche presentare per iscritto tali osservazioni.

A tale scopo il concessionario è invitato in tempo utile.

Art. 75.

Non si procede a perizia per le partite che, giusta il manifesto, vengono pagate a prezzo unico; ma si fa luogo soltanto alla loro pesatura e liquidazione, previa eliminazione di quella parte del prodotto che, a giudizio del direttore, non è utilizzabile nelle lavorazioni nazionali. Il direttore assegna anche le tare. Il concessionario che non accetti tale giudizio ha facoltà di esportare tutta la partita.

Art. 76.

Per le foglie consegnate in eccedenza all'addebito, e quando non si tratti di accertamento straordinario o di ritiro preventivo per sospetto di abusi, il concessionario riceve, per la quantità di foglie non superiore al 2 per cento di quella addebitata, un premio equivalente alla metà della penalità di cui all'art. 113, lettera *e*), calcolandone il peso sulla media della partita.

Art. 77.

In caso di ritiro preventivo di cui all'art. 27, e quando, a giudizio del direttore, le foglie si trovino convenientemente prosciugate, si procede alla perizia e liquidazione del tabacco così ritirato, anche prima dell'epoca fissata per il ricevimento.

Il ritiro dei tabacchi prima o durante la cura delle foglie può essere eseguito anche a scopo d'esperimento, previ accordi col concessionario riguardo alle modalità della perizia ed al pagamento della partita.

Art. 78.

Per esclusiva destinazione alla coltura o cura del prodotto di ogni campagna, è in facoltà dell'Amministrazione di pagare ai concessionari parte del presuntivo valore del prodotto di ciascuna partita di tabacco, prima che ne sia effettuata la consegna in magazzino.

Art. 79.

Il pagamento di cui al precedente articolo può essere consentito nel limite massimo della metà del valore, presunto al netto, di ogni partita di tabacco per le coltivazioni che risultino assicurate contro i danni della grandine, e nel limite di un quinto per quelle non assicurate.

Per le coltivazioni assicurate, si fa luogo all'anticipazione solo dietro esibizione della polizza di assicurazione contenente annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione per il pagamento dell'indennità.

Art. 80.

Le domande per il pagamento parziale devono essere fatte con la dichiarazione per coltivare, offrendo fideiussione riconosciuta valida sotto ogni rapporto, a solo giudizio del direttore, e con espressa dichiarazione che il prezzo del tabacco al netto di ogni altra trattenuta si intende ceduto all'Amministrazione sino alla concorrenza della somma pagata, restando esplicitamente autorizzata l'Amministrazione a ritenerla per via di compensazione, senza che occorra alcuna misura giudiziaria.

Art. 81.

Il parziale prezzo del tabacco dev'essere pagato non prima del rilascio della licenza e gradualmente per frazioni coordinate alle principali fasi della produzione, e la rata successiva non può pagarsi quando consti che non siano stati eseguiti i lavori per i quali venne corrisposta la rata precedente, e quando a carico del concessionario o del coltivatore venga accertata una contravvenzione per inadempimento alle norme colturali o per frodi commesse sul prodotto della coltivazione.

Art. 82.

I pagamenti parziali possono essere fatti direttamente ai singoli concessionari, o collettivamente ad un gruppo di più concessionari, nel qual caso può, a giudizio del direttore, ritenersi come valida garanzia la fideiussione solidale dei consorziati.

Art. 83.

I pagamenti parziali possono pure essere concessi a mezzo di un Istituto agricolo cooperativo, che deve in ogni caso e per ogni evento rispondere verso l'Amministrazione del rimborso delle somme anticipate, riconoscendosi come primo e diretto debitore per l'integrale ammontare delle somme pagate a mezzo dell'Istituto stesso.

Art. 84.

Quando i pagamenti siano concessi con le modalità di cui all'articolo precedente, l'Istituto deve presentare pure una speciale fideiussione dei propri componenti nel numero e nelle persone accettate dal direttore, restando stabilito che a carico del concessionario non può essere imposto dall'Istituto stesso, per il concesso pagamento, che solo l'onere non superiore all'1.50 per cento annuo, quale compenso e rimborso di spese di amministrazione per l'opera sua inerente all'accennata concessione.

Art. 85.

Le somme pagate e l'onere di cui all'articolo precedente vengono trattenuti sul prezzo del tabacco, liquidato al netto di ogni altra trattenuta ai sensi ed agli effetti del presente regolamento, ferma restando la garanzia di cui agli articoli 82 e 83.

Art. 86.

Quando, ultimata la consegna del tabacco per ogni singola partita, il relativo debito per il prezzo di tabacco in antecedenza pagato non resti soddisfatto, qualunque ne sia la causale, decorrono a favore dell'Amministrazione, a partire da detta epoca, gli interessi nella misura legale.

CAPITOLO II.

Concessioni speciali.

Art. 87.

Nelle regioni nelle quali, per ripetute prove fatte, l'Amministrazione ha sicurezza che vi si possono ottenere buoni prodotti da fumo, può essere data la concessione della coltura del tabacco per le manifatture dello Stato, alle condizioni che seguono:

a) concessione della durata normale di nove anni regolata, durante tale periodo, da contratto triennale rinnovabile, in seguito a domanda del concessionario, triennio per triennio, alle stesse condizioni stabilite col primo contratto, salvo le modificazioni da apportarsi dall'Amministrazione alle tariffe dei prezzi di acquisto di cui alla lettera *e*), dell'art. 89, tenute presenti le eventuali variazioni che si fossero verificate sui prezzi dei tabacchi equivalenti acquistati dal Monopolio, nel triennio scaduto, sui mercati esteri.

Al termine del novennio, resta in facoltà dell'Amministrazione di rinnovare la concessione;

b) superficie minima, per ciascuna concessione, non inferiore ad ettari 10 distribuiti in modo che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non si renda difficile o soverchiamente onerosa la vigilanza.

Nelle circoscrizioni dei territori autorizzati alla coltura dei manifesti, la superficie minima potrà, per i primi due anni, essere limitata a due ettari;

c) esibizione avanti il rilascio della licenza, dei prescritti locali di cura e magazzini generali, cui devono essere annessi gli ambienti adatti ad uso di abitazione ed ufficio degli agenti di sorveglianza e da determinarsi nei contratti di cui all'art. 89, secondo le condizioni locali.

Di regola il prodotto di una concessione deve essere concentrato in un solo magazzino generale; ma vi possono essere più magazzini generali per una stessa concessione, purchè in ognuno di essi si concentri il prodotto di almeno dieci ettari di superficie coltivata;

d) obbligo nel concessionario di consegnare all'Amministrazione il prodotto allestito in colli.

Art. 88.

La domanda di concessione, redatta ai sensi dell'art. 13, deve essere presentata al Ministero delle finanze non più tardi del mese di settembre dell'anno che precede quello di coltivazione.

L'Amministrazione, previe le opportune verifiche, e sentito il parere del Consiglio tecnico dei tabacchi, notifica al richiedente, entro il mese di novembre successivo, se la sua domanda sia stata accolta.

Quando, per ragioni di eccezionale urgenza, non si renda possibile sentire il parere del predetto Consiglio, potrà l'Amministrazione deliberare ugualmente in merito alla richiesta concessione; ma, ove ciò avvenga, il richiedente potrà, in caso di diniego, appellarsi al Consiglio tecnico.

Art. 89.

Il contratto di concessione deve contenere:

a) la superficie minima e massima a coltivarsi;

b) la varietà del tabacco;

c) le norme ed i termini riguardanti le principali operazioni di coltura, di cura e di allestimento;

d) l'indicazione dei diversi tipi di classificazione del prodotto e le caratteristiche relative;

e) i prezzi unitari di acquisto per varietà e classe;

f) le norme per la perizia ed il pagamento dei tabacchi;

g) l'obbligo pel coltivatore di trasportare a propria cura e spese i prodotti alla stazione ferroviaria più prossima;

h) la tassa di vigilanza da corrispondere all'Amministrazione nella misura che da questa viene volta per volta stabilita, tenute presenti le condizioni delle località autorizzate alla coltivazione.

Agli effetti dell'art. 90, questa tassa viene ripartita in due quote, e cioè una per il periodo colturale che ha termine col riscontro del carico, l'altra per il periodo industriale.

Art. 90.

Quando la concessione sia ripartita fra due ditte, di cui una per il periodo colturale e l'altra per il periodo industriale, il contratto di cui al precedente articolo deve essere accettato da entrambe le ditte, ciascuna per la parte che la riguarda.

In ogni caso, la tassa di vigilanza, come pure tutte le multe, penalità ed altre somme dovute per qualunque titolo all'Amministrazione, vengono da questa trattenute sull'importo del tabacco.

Art. 91.

In ogni campagna, ed almeno 15 giorni prima dell'inizio della formazione dei semenzai, il concessionario ha l'obbligo di denunciare per iscritto al direttore:

a) le località nelle quali intende formare i semenzai, il numero di questi e la relativa estensione;

b) gli appezzamenti da coltivare e la superficie rispettiva, con la indicazione del nome dei coltivatori che dovranno condurvi la coltivazione;

c) i locali di cura e custodia e le eventuali modificazioni od ampliamenti che s'intendesse di apportare ai magazzini generali.

L'Ufficio di vigilanza procede alle opportune verifiche e, ove non abbia a fare eccezioni, provvede alle occorrenti annotazioni nella licenza rispettiva.

Art. 92.

Dopo compiuto il riscontro del carico di cui all'art. 31, si procede alla pesatura del prodotto, e del peso risultante si addebita il concessionario.

Per le foglie consegnate in eccedenza sullo addebito costituito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 76.

Di mano in mano che si procede al condizionamento in colli, questi vengono pesati e contrassegnati con numero e marca, alla presenza di un agente dell'Amministrazione, il quale ne inscrive i risultati in apposito registro.

Art. 93.

Dopo trascorsi 5 mesi dal condizionamento in colli di tutto il prodotto, e per regola non prima del mese di settembre dell'anno successivo a quello di coltivazione, si provvede alla perizia, per mezzo di una Commissione nominata dal ministro delle finanze, su campioni della partita, da estrarsi da ciascun collo, in non meno di tre punti.

I campioni estratti, identificati da apposito cartellino firmato dall'agente dell'Amministrazione e dal concessionario, vengono, a cura e spese di quest'ultimo, inviati alla Commissione di perizia.

La perizia può anche essere fatta dalla Commissione, sopraluogo, all'atto del campionamento.

Alla seduta della Commissione è in diritto di assistere il concessionario. Dal relativo verbale deve risultare se egli accetta il giudizio della Commissione.

Art. 94.

L'Amministrazione ordina la spedizione del tabacco, che ha luogo dopo che, nel magazzino generale, si sia proceduto al definitivo riscontro dei colli, per constatarne l'integrità, il numero ed il peso.

Indi si procede alla liquidazione del prezzo, sul quale devono essere trattenute tutte le somme di cui all'art. 90.

Sul peso di ciascuna partita è tollerata, a titolo di calo, una diminuzione:

a) fino al 6 per cento, dalla pesatura del tabacco fatta all'atto del riscontro del carico, a quella dei colli;

b) fino al 4 per cento, dal momento di quest'ultima pesatura a quello della spedizione.

Nel caso in cui il calo ecceda gli accennati limiti di tolleranza, l'Amministrazione è in facoltà di indagarne le cause, per i provvedimenti che reputerà opportuni, non esclusa la denunzia per contrabbando, quando ne sia il caso.

Art. 95.

Prima che si effettui la perizia di cui all'art. 93, l'Amministrazione può, dietro analoga domanda, permettere l'esportazione all'estero dell'intera partita o di parte di essa, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 108.

Qualora poi il concessionario non accettasse la perizia fatta dalla Commissione, potrà esportare all'estero, entro il periodo di 3 anni, la totalità del prodotto della concessione. Se la esportazione non venisse effettuata, potrà l'Amministrazione, dopo tale periodo, far procedere ad un nuovo campionamento ed alla relativa perizia, ed ove il concessionario non accettasse neanche i risultati di questa, dovrà esportare il suo prodotto entro il termine di un anno, trascorso il quale si procederà alla distruzione del tabacco.

Art. 96.

Quando il tabacco sia stato concentrato nel magazzino generale e risulti assicurato contro gli incendi, può essere accordato al concessionario, in una sola volta, il pagamento parziale del prodotto nella misura estensibile sino ai due terzi del valore presuntivo della partita, calcolato al netto della tassa di vigilanza, di eventuali multe convenzionali o risarcimenti applicati ai sensi del presente regolamento.

Nessuna anticipazione può essere fatta, se non dietro esibizione della polizza di assicurazione contenente annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione per il pagamento dell'indennità.

Quando l'intero prodotto non venga, per qualsiasi causa, consegnato all'Amministrazione, come pure nel caso che, in seguito ad incendio, sorgano contestazioni con la Società assicuratrice, il concessionario si obbliga di rimborsare all'Amministrazione l'ammontare dell'anticipazione ricevuta.

Ove poi, per qualunque causa, anche di forza maggiore, il valore del prodotto consegnato non raggiungesse l'ammontare delle anticipazioni fatte, il concessionario si obbliga di rimborsare la differenza.

Art. 97.

Il concessionario che incorra in uno dei motivi di esclusione, di cui all'art. 9, decade dalla concessione.

Questa può anche essere ritirata dall'Amministrazione prima della scadenza del contratto, ove il concessionario manchi ad uno qualunque degli obblighi e patti stabiliti e convenuti col contratto medesimo, come pure nel caso che la coltivazione effettiva non raggiunga, anno per anno, i due terzi di quella dichiarata in ordine all'art. 91.

Art. 98.

Nelle regioni per le quali non si abbiano elementi sufficienti per giudicare dell'idoneità dei terreni alla produzione di buoni tabacchi da fumo, l'Amministrazione può, ove lo creda, prestare il proprio concorso alle coltivazioni che i privati intendessero fare a titolo di esperimento.

A tale effetto:

a) stabilisce la varietà di seme da coltivare in ciascun esperimento, obbligandosi a farne somministrazione gratuita;

b) applica la tassa di vigilanza nella misura e nei modi determinati per le concessioni di manifesto, in ordine all'art. 46;

c) consente l'assistenza tecnica nei principali periodi di coltura e di cura;

d) si obbliga di acquistare il prodotto ottenuto al prezzo da fissarsi dalla Commissione centrale di perizia di cui all'art. 64.

Il concessionario rinunzia ad ogni azione per pretesi danni che egli eventualmente attribuisca ad imperizia o negligenza dei funzionari dello Stato.

Il numero di tali coltivazioni non può annualmente essere superiore a tre, complessivamente, per zone che, a giudizio dell'Amministrazione, presentassero analogia di condizioni agricole, geognostiche e meteoriche.

Art. 99.

La superficie a coltivare, in uno o più appezzamenti, non deve, per ciascun esperimento, essere inferiore ad 1 ettaro, nè eccedere gli ettari 3.

Ove l'area complessiva ammessa per la coltivazione sia ripartita in più appezzamenti non contigui, la distanza fra i punti estremi degli appezzamenti più lontani non deve superare i 4 chilometri.

Art. 100.

La domanda di concessione deve farsi, entro il mese di settembre, al Ministero delle finanze, il quale dispone le opportune verifiche per accertare se il terreno esibito sia, sotto tutti gli aspetti, idoneo all'esperimento, e se si riscontrino condizioni favorevoli per la estensione successiva della coltura, in relazione all'art. 8', e se infine i locali offerti per la cura, il governo, il condizionamento ed il deposito dei prodotti siano adatti od adattabili sotto ogni punto di vista, in relazione a quanto è prescritto dall'art. 5.

Art. 101.

Entro il mese di novembre, l'Amministrazione notifica al richiedente se siagli stata accordata la cooperazione dello Stato.

In caso affermativo, per conseguire la relativa licenza, egli deve presentare all'ufficio competente, entro un mese dalla ricevuta comunicazione, la domanda definitiva, ai sensi degli articoli 12 e 13.

La licenza ha la durata normale di tre anni, dopo i quali, ove i risultati dell'esperimento sieno stati favorevoli, può l'Amministrazione, su domanda dell'interessato, accordare la concessione speciale od anche prorogare, nel limite massimo di un biennio, la durata dell'esperimento, quando lo giustifichino ragioni speciali da valutarsi esclusivamente dall'Amministrazione stessa.

Art. 102.

Il concessionario è obbligato di notificare all'ufficio competente, con anticipazione di otto giorni, la data in cui verrà iniziata e compiuta ciascuna delle principali operazioni colturali e di governo dei tabacchi, e cioè la seminagione, il trapiantamento, la cimatura, la raccolta, la cernita e l'affascicolamento.

Art. 103.

Sono applicabili alle coltivazioni in cooperazione le disposizioni di cui agli articoli 91 a 95: ma la perizia si esegue dalla Commissione centrale (art. 64), la quale, nel fissare il prezzo medio della

partita, esprime anche il suo parere sui risultati dell'esperimento, sia dal lato tecnico che dal lato industriale.

TITOLO III.

Coltivazione per l'esportazione

—

Art. 104.

La coltivazione per l'esportazione è permessa dovunque, salve le eccezioni contenute nell'art. 9, per un'area non minore di ettari dieci.

La licenza relativa può avere la durata di uno o più anni, fino ad un novennio, a domanda dei richiedenti e può essere prorogata.

Art. 105.

Gli appezzamenti di terreno costituenti, per ciascuna concessione colturale, l'area da coltivare, devono essere distribuiti in modo che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, non si renda difficile o soverchiamente onerosa la vigilanza.

Per una stessa concessione industriale è permessa la presentazione di più domande di coltura, purchè l'insieme di queste rappresenti una superficie non inferiore a quella minima di cui al precedente articolo.

Art. 106.

La domanda di concessione, redatta ai sensi dell'art. 13, deve, non più tardi del 30 novembre dell'anno che precede quello di coltivazione, pervenire all'ufficio competente, che, fattane accertare la regolarità e previe le opportune verifiche, quando nulla vi sia in contrario, emette la licenza.

Quando la concessione colturale sia divisa da quella industriale, ogni concessionario assume gli obblighi dipendenti dal regolamento limitatamente alla parte che lo riguarda.

In ogni caso il concessionario di licenza industriale ha pure l'obbligo di trattenere sull'importo del tabacco consegnatogli, e di versare all'Amministrazione l'ammontare di tutte le somme da pagarsi dal concessionario di licenza colturale ai sensi dell'art. 41.

In una stessa domanda di concessione non possono essere compresi che terreni o magazzini generali appartenenti alla circoscrizione di un ufficio di coltivazione.

Art. 107.

Sono applicabili alle concessioni per l'esportazione le disposizioni contenute nell'art. 91, 1° e 3° comma dell'art. 92 e 1° comma dell'art. 97.

Al magazzino generale, da esibirsi prima del rilascio della licenza, devono essere annessi gli ambienti adatti ad uso di abitazione ed ufficio degli agenti di sorveglianza.

Tali ambienti devono essere due almeno, di cui uno per ufficio e l'altro per abitazione, entrambi convenientemente arredati dal concessionario. Qualora il magazzino generale sia in località, che disti oltre 5 chilometri da centri abitati, il concessionario deve, oltre gli ambienti anzidetti, fornire un terzo ambiente, anche esso arredato, da servire per abitazione di altri agenti dell'Amministrazione.

Il prodotto di ogni concessione deve essere concentrato in un solo magazzino generale; ma vi possono essere più magazzini generali per una stessa concessione, purchè in ognuno di essi si concentri il prodotto di almeno 10 ettari di superficie coltivata.

Art. 108.

La domanda di spedizione all'estero deve indicare il luogo di destinazione e la dogana di uscita.

L'Ufficio competente, fatti i debiti riscontri dei colli, per constatarne l'integrità, il numero ed il peso, rilascia bolletta di accompagnamento, da servire fino alla consegna della merce alla detta dogana, che emette bolletta di uscita, in base alla quale viene dato al concessionario discarico delle quantità volta per volta esportate.

Per i cali, valgono le disposizioni di cui all'art. 94, ultimi due comma.

Art. 109.

La coltivazione per l'esportazione può anche iniziarsi con un periodo d'esperimento, fino a tre campagne, sopra una superficie non inferiore ad 1 ettaro, nè superiore ad ettari 5, per ciascuna campagna, e purchè la distanza massima fra gli appezzamenti più lontani non superi i 4 chilometri.

L'esperimentatore deve pagare all'Amministrazione, per le spese di sorveglianza, un'indennità annua di L. 100 per il primo ettaro e di L. 50 per ogni ettaro o frazione di ettaro eccedente.

Nelle zone dove si effettua la coltivazione per concessione di manifesto, l'indennità è uguale alla tassa di vigilanza di cui all'articolo 46.

Art. 110.

Su domanda dei concessionari, può l'Amministrazione autorizzare l'istituzione di magazzini di deposito per l'esportazione, alle condizioni stabilite per i magazzini generali.

In ognuno dei magazzini di deposito possono concentrarsi i prodotti di uno o più magazzini generali.

TITOLO IV.

Sorveglianza e penalità

—

Art. 111.

Gli agenti dell'Amministrazione hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nelle piantagioni e nei locali di prosciugamento, governo, allestimento e deposito, per eseguirvi le verificazioni ed ispezioni che credono opportune.

Tale facoltà, che ha principio con la formazione dei semenzai, cessa cinque giorni dopo l'uscita del tabacco dai locali suddetti, se il concessionario od il suo coltivatore o qualsiasi altra persona addetta al suo servizio non sono incorsi in verun caso di contravvenzione alla legge sulle privative, e due mesi dopo se sia stata pronunciata condanna o sia in corso procedimento per contravvenzione.

Art. 112.

Tutti i verbali di contravvenzione, sia al presente regolamento che alla legge sulle privative, quando riguardino persone addette alla coltivazione e manipolazione del tabacco, debbono essere immediatamente trasmessi in copia alla direzione dell'Ufficio di coltivazione, anche quando siano stati elevati da agenti estranei al servizio speciale nelle coltivazioni, affinchè il direttore ne prenda atto e vi inserisca le sue eventuali osservazioni.

Nei casi in cui la direzione medesima abbia da eccepire sulla regolarità di detti atti, ne riferisce all'Intendenza di finanza per gli opportuni provvedimenti; e quando sorgano dispareri fra i detti due uffici, se ne riferisce al Ministero.

Se trattisi di reperti di materia appartenente alla coltivazione, questi, prima di essere inviati all'Ufficio competente, devono dagli scopritori essere fatti esaminare dall'incaricato della vigilanza, il quale, dove abbia da eccepire sulla regolarità dell'operato, ne riferisce al direttore.

Art. 113.

Devono pagare:

a) lire cinquanta, coloro che abbiano effettuato il cambio dei locali di cura o di custodia, od abbiano trasportato il tabacco in locali diversi da quelli prima dichiarati, senza averne avuta la prescritta autorizzazione;

b) lire quaranta, per ogni ettaro e proporzionalmente per ogni frazione di ettaro, coloro che, anche dopo la regolare intimazione ricevuta, non abbiano disposte le piante secondo le norme di cui all'art. 20;

c) lire venticinque:

1° i coltivatori per le manifatture dello Stato, che abbiano ci-

mate artificiosamente le piante, allo scopo di riprodurre il seme, all'infuori delle piante-madri prescelte dagli agenti dell'Amministrazione;

2° coloro che, dopo compiuta la verifica delle foglie, ne abbiano iniziato la raccolta prima del termine stabilito dall'art. 25;

d) lire dieci:

1° coloro che abbiano intrapreso la seminagione prima di aver ottenuto il permesso di seminare o la licenza di coltivare;

2° i coltivatori per l'esportazione e quelli di concessioni speciali, che abbiano omesso di designare nei termini di tempo prescritti (art. 91), gli appezzamenti di terreno che intendono coltivare a tabacco;

3° coloro che abbiano iniziato il trapiantamento senza avvisare l'incaricato della vigilanza (art. 19);

e) lire cinque e centesimi cinquanta, per ogni chilogrammo di tabacco mancante, ed in proporzione per ogni frazione di chilogrammo, a titolo di risarcimento dell'eventuale danno per il monopolio, coloro i quali devono rispondere di deficienze di foglie in confronto dello addebito, o di deficienze altrimenti accertate, a tenore del regolamento;

f) lire due coloro che trasgrediscano al disposto di cui all'art. 14, per quanto riguarda la conservazione e l'esibizione delle note di licenza;

g) centesimi dieci:

1° per ogni piantina, coloro che, nell'eseguire il trapiantamento, abbiano collocato più virgulti in una stessa posta, quando il numero di essi superi l'1 per cento delle piante messe al campo per ciascuna coltivazione; e ciò indipendentemente dalla immediata distruzione delle piantine stesse, anche nel caso che non si raggiunga l'1 per cento;

2° per ciascuna foglia di germoglio e per ogni altra foglia illecitamente introdotta nella partita, coloro che, al riscontro del carico o nei locali di cura, presentassero partite nelle quali venga constatata la presenza di dette foglie.

Questa penalità viene ridotta a cent. 5 per foglia, quando trattisi di tabacchi di seme di levante;

h) centesimi cinque per ciascuna pianta riscontrata al campo in più della quantità calcolata a norma dell'art. 21, fino alla misura del 3 per cento, e centesimi dieci quando superi tale eccedenza.

Va esente da questa penalità il coltivatore che opti per la distruzione;

i) centesimi cinque per ciascuna pianta di varietà diversa da quella autorizzata, i coltivatori per le manifatture dello Stato che ne abbiano posto al campo in quantità superiore al limite del 3 per cento, e ciò quando il coltivatore non opti per la distruzione.

Nel caso che le piantine diverse dalle autorizzate sieno di varietà che dà in media un prodotto di foglie, allo stato secco, superiore ai 300 grammi per pianta, la detta penalità è portata a cent. 20.

Art. 114.

Devono pure pagare:

1° centesimi cinque per ogni pianta, coloro che non le abbiano cimate nei limiti di tempo o nei modi stabiliti dall'Amministrazione;

2° centesimi uno per ogni pianta o per ogni stelo avente germogli di una lunghezza tra i dieci ed i venti centimetri, i concessionari che, dopo di avere ricevuta un'intimazione al ripulimento delle loro piantagioni, non lo abbiano eseguito nel termine perentorio loro assegnato, e non provino che circostanze di forza maggiore hanno loro impedito di eseguirlo;

e centesimi uno per ciascun germoglio, fra i dieci ed i venti centimetri di lunghezza, staccato dalle piante e non distrutto, che si rinvenga in corso d'appassimento;

3° centesimi dieci per ciascun germoglio di lunghezza superiore ai venti centimetri, sia esistente sulle piante, sia staccato e non distrutto, i concessionari i quali non provino di essersi trovati nell'impossibilità assoluta, per circostanze ad essi estranee, di eseguirne la remozione e l'immediata distruzione, prima che fosse raggiunta l'accennata misura;

4° centesimi venticinque per ciascun germoglio, di qualunque misura, che si rinvenga cimato sulle piante.

Le penalità relative all'esistenza sulle piante di germogli non cimati, di una lunghezza che non ecceda i venti centimetri, non vengono applicate quando l'irregolarità si constati mentre i coltivatori sono intenti al ripulimento.

Art. 115.

I getti che possono spuntare nel campo da radici, i germogli degli steli dopo lo svellimento di questi, e le piantine che ripullulassero dopo la distruzione dei semenzai o vivai, se hanno lunghezza superiore ai venti centimetri, sono colpiti dalla penalità di centesimi venticinque per ciascuno.

In ogni caso, constatata l'esistenza di tali getti, germogli o piantine, devesi procedere alla loro immediata distruzione, da farsi di ufficio, a spese del concessionario, quando il coltivatore non vi provveda subito.

Ove trattisi di getti cimati, la penalità viene elevata a lire due per ogni getto, quando non sia il caso di redigere verbale a termine della legge sulle privative.

Art. 116.

Per ciascuna partita coltivata per le manifatture dello Stato viene praticata, sull'importo determinato all'atto del riscontro del carico, una riduzione proporzionale all'entità della trasgressione, e nella misura:

a) del venti per cento, per coloro che abbiano impiegato concimi od altri fertilizzanti espressamente vietati, oppure abbiano concimato dopo trascorsi i termini di tempo prestabiliti;

b) del dieci per cento, per coloro che, senza preventiva autorizzazione, abbiano irrigato la propria coltivazione;

c) del dieci per cento, per coloro che non abbiano osservato nella cura dei prodotti le prescrizioni stabilite dal manifesto o dal contratto.

Art. 117.

Le penalità o multe convenzionali sono, senza formalità giudiziali, applicate dall'Amministrazione, la quale, nel caso che non ne venga eseguito il regolare pagamento, ritiene il corrispondente importo sul valore del tabacco coltivato o sulla cauzione prestata.

Contro questi provvedimenti il concessionario ha facoltà di ricorrere alla Commissione di cui all'articolo seguente, non più tardi del termine di 50 giorni dal giorno in cui viene contestata l'infrazione.

Il ricorso alla Commissione implica rinunzia alla giurisdizione ordinaria.

Art. 118.

Presso il Ministero delle finanze è instituita una Commissione nominata con decreto Ministeriale e composta di uno dei membri del Consiglio tecnico e di due funzionari della Direzione generale delle privative, con l'assistenza di un segretario senza voto, scelto tra i funzionari della Direzione stessa.

Detta Commissione decide inappellabilmente sui ricorsi di cui al precedente articolo, con facoltà anche di apportare riduzioni alle penalità o multe convenzionali applicate, quando lo giustifichino speciali circostanze che, a suo giudizio, attenuino la gravità delle trasgressioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Allegato (Art. 71).

Tabella della calcolazione della tara per umidità da assegnarsi alle foglie all'atto dell'introduzione nei magazzini di ricevimento.

Se si indica con u l'umidità assoluta unitaria ammessa e con u' l'umidità assoluta unitaria effettiva (determinata mediante la stufa Gay-Lussac), la tara t a dedursi per ogni unità di prodotto si calcola con la formula seguente:

$$t = \frac{u' - u}{1 - u}$$

Con tale formula è stata compilata la tabella pratica che segue:

Umidità assoluta effettiva determinata alla Gay-Lussac	Tara unitaria		
	per umidità normale ammessa del 22 %	per umidità normale ammessa del 18 %	per umidità normale ammessa del 15 %
16	—	—	0.0118
17	—	—	0.0235
18	—	—	0.0353
19	—	0.0122	0.0470
20	—	0.0243	0.0588
21	—	0.0365	0.0706
22	—	0.0487	0.0823
23	0.0128	0.0609	0.0941
24	0.0256	0.0731	0.1059
25	0.0384	0.0853	0.1176
26	0.0512	0.0975	0.1294
27	0.0640	0.1097	0.1412
28	0.0768	0.1219	0.1529
29	0.0897	0.1341	0.1647
30	0.1025	0.1463	0.1765
31	0.1153	0.1585	0.1882
32	0.1284	0.1707	0.2000
33	0.1410	0.1829	0.2118
34	0.1538	0.1951	0.2235
35	0.1666	0.2073	0.2353
36	0.1794	0.2195	0.2470
37	0.1922	0.2317	0.2588
38	0.2051	0.2439	0.2706
39	0.2179	0.2561	0.28 3
40	0.2307	0.2683	0.2941
41	0.2435	0.2805	0.3059
42	0.2564	0.2927	0.3176
43	0.2692	0.3049	0.3294
44	0.2820	0.3171	0.3412
45	0.2948	0.3293	0.3529

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

ESEMPI.

1° — Quantità di tabacco da ricevere: Cg. 1860. —

Umidità normale ammessa: 22 % — Umidità assoluta riscontrata: 23 %.

Dalla tabella risulta, in tal caso, una tara unitaria di 0.0768, e quindi la tara a dedursi è di:

Cg. 1860 × 0.0768 = 142,848,

e la quantità da pagarsi è di:

Cg. 1860 — 142,848 = Cg. 1717,152.

2° — Quantità di tabacco da ricevere: Cg. 970. —

Umidità normale ammessa: 18 % — Umidità assoluta riscontrata 25 %.

Dalla tabella risulta, in questo caso, una tara unitaria di 0.0853, e quindi la tara da dedursi è di:

Cg. 970 × 0.0853 = 82,741,

e la quantità da pagarsi è di:

Cg. 970 — 82,741 = Cg. 887,259.

3° — Quantità di tabacco da ricevere: Cg. 640. —

Umidità normale ammessa: 15 % — Umidità assoluta riscontrata: 19 %.

Dalla tabella risulta, in tal caso, la tara unitaria di 0.0470, e perciò la tara da dedursi è di:

Cg. 640 × 0.0470 = 30,080,

e la quantità da pagarsi è di:

Cg. 640 — 30,08 = Cg. 609,92.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCCLI (Dato a Venezia, il 7 settembre 1910), col quale l'istituzione «Maria Caleppio-Ricotti», in Bergamo, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. CCCLII (Dato a Racconigi, il 17 settembre 1910), col quale l'asilo infantile di Vallata è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. CCCLIII (Dato a Racconigi, il 17 settembre 1910), col quale l'asilo infantile «Berardi», in Costa Rainera, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. CCCLIV (Dato a Racconigi, il 17 settembre 1910), col quale l'asilo infantile «Paolo Boselli», in San Giovanni Bianco, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. CCCLV (Dato a Racconigi, il 17 settembre 1910), col quale l'asilo infantile «Astori», di Castelletto Scazzoso, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 11 giugno 1909, con la quale il Consiglio provinciale di Cosenza stabilì d'inscrivere nell'elenco delle proprie strade provinciali la comunale Fontanelle fiume Oliva Terrati della lunghezza di circa chilometri 4;

Ritenuto che fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia non sorse alcun reclamo;

Considerato che la detta strada congiunge la provinciale Cosenza-Amantea colla nazionale n. 62-*bis* Coraci-Scigliano stazione di Serra Aiello importantissime arterie che alla loro volta mettono in comunicazione la marina e la ferrovia litoranea tirrena, la prima col capoluogo della Provincia, la seconda colla marina e la ferrovia litoranea;

Che pertanto la comunale di che trattasi ha notevole importanza per le relazioni commerciali, industriali e agricole della Provincia e riveste i caratteri prescritti dall'art. 13, lettera *d*), della legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 detto e 14 della legge medesima;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La strada comunale Fontanelle-fiume Oliva-Terrati, della lunghezza di circa chilometri 4, è classificata tra le provinciali di Cosenza.
Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 settembre 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Reggio Emilia.

SIRE!

Nella seconda seduta della sessione ordinaria del Consiglio provinciale di Reggio Emilia (essendo la prima riuscita deserta) su ventinove votanti, per la nomina del presidente del Consiglio, si ebbero ventotto schede bianche. Non si ritenne poi di procedere alle votazioni per le altre nomine poste all'ordine del giorno, avendo tutti i consiglieri dichiarato, a mezzo dei capi dei due gruppi in cui il Consiglio è diviso, di non volervi addivenire.

Ciò dimostra l'anormale situazione determinata dal risultato delle recenti elezioni per l'ordinaria rinnovazione di quella rappresentanza e la conseguente necessità di adottare un'eccezionale misura che valga a ristabilire il regolare funzionamento dell'azienda.

Ho l'onore pertanto di presentare all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che, in conformità al parere 9 corrente del Consiglio di Stato, scioglie quel Consiglio provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Reggio Emilia è sciolto.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della Commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio, ai termini di legge, oltre il consigliere delegato della prefettura di Reggio Emilia, in qualità di presidente, i signori Cremona Casoli avv. Antonio, Pagani avv. Pietro, Chioffi avv. Alfredo e Trabucchi ing. Pietro.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

È istituita una Commissione incaricata di investigare tutti i fatti che si collegano colle recenti agitazioni agrarie nella provincia di Ravenna, nel territorio di Imola e in altri paesi di Romagna, di determinarne le cagioni e di indicare al Governo i provvedimenti intesi a togliere o temperare i dissidi e conflitti sorti fra proprietari e coltivatori della terra e fra le varie categorie di coloro che la lavorano.

Art. 2.

La Commissione si compone nel seguente modo:
Chimirri avv. Bruno, deputato al Parlamento, presidente.

Membri:

Bodio prof. Luigi, senatore del Regno.
Gorio avv. Carlo, senatore del Regno.
Lucca ing. Piero, senatore del Regno.
Alessio prof. Giulio, deputato al Parlamento.
Bissolati-Bergamaschi avv. Leonida, deputato al Parlamento.
Bonomi prof. Ivanoe, deputato al Parlamento.
Comandini avv. Ubaldo, deputato al Parlamento.
Cottafavi avv. Vittorio, deputato al Parlamento.
Gallenga dott. Romeo, deputato al Parlamento.
Greppi nob. avv. Emanuele, deputato al Parlamento.
Muratori avv. Angelo, deputato al Parlamento.
Niccolini dott. Pietro, deputato al Parlamento.
Orlando avv. prof. Vittorio Emanuele, deputato al Parlamento.
Viazzi avv. Pio, deputato al Parlamento.
Dalla Volta prof. dott. Riccardo, direttore del R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze.
Saldini ing. Cesare.
Toniolo dott. Giuseppe, professore nella R. Università di Pisa.

La Commissione elegge due vice presidenti e i segretari, e potrà dividersi in sotto Commissioni, ognuna delle quali si costituisce il proprio seggio.

Art. 3.

Essa si adunerà in Roma per la prima volta il 25 ottobre al Ministero dell'interno e presenterà al Governo le sue conclusioni entro l'anno corrente.

Roma, addì 10 ottobre 1910.

Il presidente del Consiglio
LUZZATTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 25

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera asiatico a Maskate (Arabia);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Maskate (Arabia) sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 10 ottobre 1910.

Pel ministro
LUTRARIO.

Ordinanza di sanità marittima n. 26

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera asiatico a Tripoli;

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Tripoli sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell'ordinanza di sanità marittima, n. 10, del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 10 ottobre 1910.

Pel ministro
LUTRARIO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 5 ottobre c. a., in Castello d'Alvito, provincia di Caserta, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, il 5 ottobre 1910.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 15 agosto 1910:

Ponza di San Martino nob. dei conti Ottavio, **maggiore generale comandante 9ª brigata cavalleria, collocato a disposizione per ispezioni, in seguito alla soppressione della brigata.**

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoja duca D'Aosta, tenente generale comandante X corpo armata — Viganò cav. Ettore, id. id. VIII id. — Mazzitelli cav. Achille id. id. IX id. — Caneva cavalier Carlo, id. id. III id, esonerati dal comando anzidetto, perchè designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra.

Girola cav. Arnoldo, tenente generale comandante XI corpo armata, esonerato da tale comando e nominato comandante III corpo armata.

Della Noce cav. Giuseppe, id. id. VII id., id. id. id. id. VIII id.

Frugoni cav. Pietro, id. a disposizione per ispezioni, nominato cocomandante IX.

Goggia cav. Vincenzo, tenente generale comandante di divisione militare Novara, esonerato da tale comando e nominato comandante X corpo armata.

Aliprindi cav. Florenzio, id. id. in 2° corpo stato maggiore, id. id. id. id. VII id.

Nava cav. Luigi, id. id. divisione militare Firenze, id. id. id. id. XI id.

Barattieri di San Pietro conte patrizio piacentino cav. Paolo, id. id. id. Cuneo, id. id. id. id. in 2° corpo stato maggiore.

Sartirana cav. Galeazzo, id. id. id. Palermo, id. id. id. id. 2ª divisione cavalleria (Veneto).

Rossi cav. Aldo, id. ispettore artiglieria da costa e fortezza, id. id. id. id. divisione militare Cuneo.

Maggiori generali promossi tenenti generali:

S. A. R. Vittorio Emanuele di Savoja Aosta, promosso tenente generale e nominato comandante 3ª divisione cavalleria (Lombardia).

Piacentini cav. Alberto, comandante brigata Modena, id. id. con anzianità e nominato comandante divisione militare Palermo.

De Chaurand De Saint Eustache cav. Felice, id. id. Reggio, id. id. id. 30 id., id. id. Firenze.

De La Forest De Divonne conte Enrico, id. id. Cagliari, id. id. id. 30 id., id. id. Novara.

Greppi nobile Luigi, 1ª brigata cavalleria, id. id. 30 id., id. id. della 1ª divisione cavalleria (Friuli).

Buffa cav. Carlo, maggiore generale, ispettore delle costruzioni del genio, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età.

Cigliana cav. Giorgio, id. comandante 1ª brigata alpina, esonerato da tale comando e nominato ispettore truppe da montagna.

Beccaria Incisa cav. Ferdinando, id. id. artiglieria campagna Mantova, id. id. id. comandante artiglieria campagna Torino.

Severini cav. Gustavo, id. id. artiglieria da costa e fortezza Torino, id. id. id. id. artiglieria fortezza Roma.

Quercia cav. Ernesto, id. id 2ª brigata cavalleria, id. id. id. 7ª brigata cavalleria.

Ponza di San Martino nobile dei conti Ottavio, id. a disposizione per ispezioni, nominato comandante 1ª brigata cavalleria.

Panizzardi cav. Pietro, id. id. id., id. id. artiglieria fortezza Mantova.

Olea cav. Agostino, id. comandante 5ª brigata cavalleria, esonerato da tale comando e nominato comandante 2ª brigata cavalleria.

Scrivante cav. Giovanni, id. id. brigata Torino, id. id. id. id. 1ª brigata alpina.

Tettoni cav. Adolfo, id. id. artiglieria da costa e fortezza Roma, id. id. id. ispettore addetto all'ispettorato generale di artiglieria.

Boron cav. Tullio, id. id 4ª brigata cavalleria, id id. id. comandante 3ª brigata cavalleria.

Pirozzi cav. Nicola, id. id. 3ª id., id. id. id. id. 5ª id.

Dall'Olio cav. Alfredo, id. a disposizione per ispezioni, nominato ispettore addetto all'Ispettorato generale di artiglieria.

Vercellana cav. Giovanni, id. comandante 7ª brigata cavalleria, esonerato da tale comando e nominato comandante 6ª brigata cavalleria.

Coardi di Carpenetto dei marchesi di Bagnasco nobile Edoardo, id. id. 6ª id., id. id. id. id. 4ª id.

Sordi cav. Carlo, id. id. artiglieria da costa fortezza Piacenza, id. id. id. id. artiglieria campagna Cremona.

Colonnelli promossi maggiori generali:

Amati Sanchez cav. Enrico, comandante reggimento cavalleggeri di Udine, collocato a disposizione per ispezioni.

Carpi cav. Vittorio, id. collegio militare Roma, nominato comandante brigata Modena.

De Stefano dei marchesi di Ogliastro Cilento nobile Matteo, id. 84 fanteria, id. id. id. Cagliari.

Cisterni cav. Giuseppe, id. 42 id., id. id. id. Torino.

Rostagno cav. Giacinto, id. 1° granatieri, id. id. id. Reggio.

Scio cav. Alberto, incaricato delle funzioni di capo divisione Ministero guerra, nominato comandante genio Napoli.
Rapisardi cav. Carlo, comandante 9 artiglieria campagna, id. id. artiglieria campagna Verona.
Villavecchia cav. Beltrando, direttore officina costruzione artiglieria Genova, id. id. id. fortezza Genova.
Bennati cav. Luciano, id. laboratorio precisione, id. id. id. id. Piacenza.
Ettorre cav. Giuseppe, comandante 24 artiglieria campagna, id. id id. campagna Roma.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Cionini cav. Acate, tenente colonnello comandante legione Bari, promosso colonnello con anzianità, continuando nel detto comando.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Zelli Iacobuzzi cav. Giuseppe — Cavalli cav. Emanuele — Mezzadri cav. Italo — Abrile cav. Raffaele — Fiordelisi cav. Francesco — Guelfi cav. Giacinto — Vece cav. Alfredo — D'Aulisio Garigliota cav. Francesco — Santoni cav. Giulio.

Con R. decreto del 7 settembre 1910:

Rasini nobile dei conti cav. Giulio, tenente colonnello, legione Milano, promosso colonnello e nominato comandante legione Milano.

Maggiore promosso tenente colonnello, con anzianità 30 settembre 1910 e con decorrenza per gli assegni dal 1° ottobre 1910:

Lordi cav. Achille

Capitano promosso maggiore:

Merlo cav. Luciano.

Tenente promosso capitano:

Carnesecchi Giovanni.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 17 luglio 1910:

Vespignani cav. Ettore, colonnello 63 fanteria, esonerato dal detto comando, e nominato comandante del collegio militare di Napoli.

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età:

Enter cav. Francesco, colonnello comandante collegio militare di Napoli — Amaretti cav. Enrico, id. id. 2 alpini — Pellegrini cav. Oreste, maggiore 7 alpini — Alessio Domenico, capitano 22, fanteria — Anaclerio Paolo, id. 15 id.

Con R. decreto del 12 agosto 1910:

Satta-Semidei cav. Francesco, colonnello comandante 4 fanteria, esonerato dal detto comando e nominato comandante 2 alpini.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Uboldi de' Capei cav. Carlo, colonnello comandante 70 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Luzi cav. Silvio, tenente colonnello 40 id., id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.
De Stefani cav. Mario, id. 63 id., id. id. per sospensione dall'impiego.
Bevilacqua Pietro, capitano 9 id. — L'Otti Leandro, id. 19 id. — Ferrari-Pietrogiorgi Giuseppe, id. 66 id., collocati in aspettativa speciale.
Negri di Sanfront conte Vittorio, id. 54 id. — Pampillonia Luigi, id. 48 id., id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.
Redaelli Arturo, id. in aspettativa speciale — Giani Evaristo, id. id. id. — Masturzo Giovanni, id. id. id., Guillon Gio. Battista, id. id. id., la detta aspettativa è prorogata.
Vitali Vittorio, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio.
Valerio Papa Pietro, id. id., id. id. dal 18 id.
Viganotti Augusto, id. id., id. id.
Iorio Carlo, tenente in aspettativa per infermità incontrate in servizio, id. id.
Pacellini Alfredo, id. id. id. non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.
Patrono Pietro, id. id., richiamato in servizio dal 20 agosto 1910.
Galeazzo Lodovico, id. id., richiamato in servizio dal 23 agosto 1910.

I seguenti ufficiali di fanteria e del corpo di stato maggiore sono promossi al grado superiore:

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:

Ravelli cav. Agostino — Spinelli cav. Arturo — Jung cav. Aldo — Lerra cav. Teodorico.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Capirone cav. Carlo — Redini cav. Giuseppe — Vestri cav. Giovanni — Barbetta cav. Roberto — Vigliani cav. Alessandro — Wilmant cav. Vero — Podestà cav. Carlo — Nonnis cav. Giuseppe — Fiorone cav. Vittorio — Bernardoni cav. Luigi — Venafra cav. Federico — Pucci cav. Gustavo — Milazzo cav. Ruggiero.
Rosso cav. Renato — Solaro cav. Camillo — Vaccari cav. Gaetano — Olivieri Del Castillo cav. Giovanni — Bartoli cav. Gaetano — Barile cav. Ferdinando — Tosatto cav. Silvio — Cei-Rigotti cav. Amerigo — Rocchetti cav. Livio — Bitossi cav. Giuseppe — Clavarino nobile patrizio genovese dei marchesi Clavarino cav. Mariano — Rosacher cav. Luigi — Limarzi cav. Raffaele — Rocca cav. Enrico — Trigona cav. Francesco.

Capitani di fanteria e del corpo di stato maggiore promossi maggiori:

Raimondo cav. Gio. Battista — Tesei Giuseppe — Tagliaferri Florenzio — Asinari di San Marzano cav. Enrico — Vaccari cav. Giuseppe — Gianinazzi cav. Carlo — Folco cav. Ottavio — Gregori cav. Eugenio — Cartegni cav. Italo - Longagnani cav. Virgilio — Albertazzi cav. Giovanni — Costa cav. Vittorio — Tarabelli cav. Alfredo — Noferi cav. Salvatore — Raselli cav. Enrico — Ratti cav. Giuseppe — Galasso cav. Vincenzo — Tisi cav. Vittorio — Gallichi cav. Raffaele — Pettinati cav. Luigi — Lombardi cav. Michele — Borrelli cav. Vittorio — Ziliani cav. Antonio — Zanotti dei conti Zanotti nobile cav. Onorato — Colbertaldo cav. Cesare.
Da Vico cav. Vittorio — Ottini cav. Balbo — Campolieti cav. Nicola — Pastorini cav. Ferruccio — Tamagni cav. Francesco — Spano cav. Paolo Francesco — Cusmano cav. Paolino — Marini cav. Ferruccio — Ciacci cav. Augusto — Rodino cav. Angelo — Furlani cav. Alberico — Ragni cav. Aristide — Bellotti Bon cav. Luigi — Marescotti cav. Guglielmo — Malliani cav. Emanuele — Ghisolfi cav. Adolfo — Molina cav. Luigi — Bonetti cav. Gustavo — Mayer cav. Alfredo — Buelli cav. Gaetano — Bartoli cav. Perugino — Migliaccio cav. Luigi — Stanzani cav. Carlo — Omegna cav. Giovanni — Testoni cav. Augusto — Ceccherini cav. Santi — Rossi cav. Alfredo — Freschini cav. Vittorio — Giri cav. Giovanni Battista — Coronella cav. Michele — Savoia cav. Giovanni — D'Onofrio cav. Stefano — Albertini cav. Alberto — Curti cav. Alessandro — Rimini cav. Attilio — Morelli cav. Giuseppe — Vacca cav. Luigi — Bianculli cav. Vincenzo — Broggi cav. Antonino — Mensinger cav. Federico — Mancini cav. Luca — Fasoli cav. Giuseppe — Gabriel cav. Mario Alceste — Calcaterra cav. Antonino — Palmeri cav. Dario — Guarnieri cav. Vincenzo.

I sottonominati tenenti che hanno testè superato gli esami finali della scuola di guerra, sono promossi a scelta al grado di capitano:

Mastronardi Giovanni — Comolli Gaetano — Alberti Riccardo — Lanza Paolo — Bertoldi Sisto.

Con R. decreto del 7 settembre 1910:

Marghieri cav. Guglielmo, colonnello comandante 19 fanteria, esonerato dal suindicato comando e nominato comandante collegio militare Roma.

Lubatti cav. Giovanni, id. id. 66 id., id. id. id. id. in 2° scuola d'applicazione fanteria.

Maccari cav. Luigi, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporarie, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Capece cav. Attilio, maggiore 20 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragione di servizio.

Sotgia Arcangelo, capitano 2 bersaglieri, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età.

Castagneris cav. Guido, id. a disposizione Ministero guerra, id. in aspettativa speciale.

Piancastelli Francesco, id. 63 fanteria, id. id. id.

Coccanari Angelo, id. in aspettativa speciale, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Trinchieri Marco, tenente in aspettativa, richiamato in servizio.

Bolla Giovanni, id. 3 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Belati Tito, maestro direttore di banda 51 id., id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto dell'11 settembre 1910:

Carpinacci cav. Giuseppe, tenente colonnello 5 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Redi Adolfo, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio.

Tallarico Michele, id. id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Fossati Gervasio, id. 40 fanteria — Calabresi Carlo, id. 26 id., collocati in aspettativa speciale.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

I seguenti ufficiali di cavalleria e del corpo di stato maggiore sono promossi al grado superiore.

Tenenti colonnelli comandanti il reggimento per ciascuno di essi indicato, promossi colonnelli:

Speck cav. Davide — Battaglia cav. Federico — Paoletti cav. Demetrio — Clivio cav. Luigi — Litta Modignani nobile patrizio milanese cav. Vittorio — Giacometti cav. Amilcare — Pontoglio nob. cav. Leonida — Appiotti cav. Ezio — Pace cav. Pietro.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Formiggini cav. Carlo — Barattieri di San Pietro conte e patrizio Piacentino cav. Warmondo — Piacentini Burlini cav. Vincenzo — Di Loreto cav. Enrico — Robolini cav. Alessandro — De Seigneux nobile cav. Carlo — D'Angelo cav. Gaetano — Ripanti marchese nobile di Iesi e nobile di Nocera Umbra cav. Luigi — Clivio cav. Corrado.

Capitani di cavalleria e del corpo di stato maggiore promossi maggiori:

Ropolo cav. Edoardo — Roversi Ricciotti.

Virzi Remo, tenente reggimento Piemonte Reale cavalleria, collocato in aspettativa per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Migliardi Giovanni, id. id. lancieri di Vercelli, id. id., id. id. per motivi di famiglia.

Frumento Giuseppe, id. id. cavalleggeri di Treviso, id. id. per motivi di famiglia.

Re patrizio di Pavia Ludovico, id. in aspettativa, richiamato in servizio.

Nunziante Giuseppe, sottotenente in aspettativa, id. id.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

I seguenti colonnelli dell'arma di artiglieria sono esonerati dall'attuale loro carica e nominati rispettivamente, alla carica per ognuno di essi indicata:

Romano cav. Giuseppe, comandante 2 artiglieria costa, comandante 2 artiglieria fortezza (costa).

Caprioglio cav. Giuseppe, id. 2 fortezza, id. 7 id. id.

Antonini cav. Attilio, direttore artiglieria Genova, direttore artiglieria Venezia.

Zanotti cav. Achille, comandante 1° artiglieria costa, comandante 1° artiglieria fortezza (costa).

Romano cav. Claudio, id. 15 id. ciascuna, id. 15 id. id. (costa fortezza)

Andreassi cav. Vincenzo, id. 1° id. fortezza, id. 6 id. id.

Arnaldi nobile e conte palatino Antonio, id. 3 id. id., id. scuola centrale artiglieria fortezza.

Dino-Guida cav. Roberto, direttore artiglieria Messina, id. 3 artiglieria fortezza (costa e fortezza).

Lauritano cav. Antonio, comandante 7 artiglieria campagna, id. 10 id. id. (assedio).

Rossi conte Giuseppe, direttore artiglieria Verona, id. 9 id. id.

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:

Salonna-Persico cav. Carmine, direttore fabbrica d'armi Terni, continuando nella medesima carica.

Casella cav. Alfredo, id. officina costruzioni artiglieria Napoli, id. id.

Talamo cav. Raffaele, comandante 16 artiglieria campagna, id. id.

Mottura cav. Goffredo, id. 3 id. costa, esonerato dall'attuale sua carica e nominato comandante 4 artiglieria fortezza (costa).

Durand cav. Luigi, incaricato delle funzioni di comandante 2 artiglieria montagna, nominato effettivo alla carica stessa.

Strazzeri cav. Giulio, incaricato funzioni comandante scuola centrale di tiro d'artiglieria, esonerato dall'attuale carica è nominato comandante scuola centrale di artiglieria da campagna.

Pistoj cav. Gio. Battista, incaricato funzioni capo ufficio ispettorato generale di artiglieria, nominato effettivo alla carica stessa.

Assante cav. Carlo, 3 artiglieria campagna, id. comandante 8 artiglieria fortezza.

Corradini cav. Silvio, direzione artiglieria Verona, id. direttore artiglieria Verona.

Goria cav. Alessandro, 1° artiglieria montagna, id. comandante 7 id. campagna.

Barbera cav. Vincenzo, 5 id. campagna, id. id. 24 id. id.

Piccoli cav. Francesco, 11 id. id., id. direttore artiglieria Genova.

Zirilli cav. Salvatore, 9 id. id., id. id. artiglieria Messina.

Sabato cav. Claudio, 22 id. id., id. id. 15 artiglieria campagna.

Battaglini cav. Attilio, tenente 6 artiglieria campagna, nominato comandante 9 id. id.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Ricci cav. Giuliano — Panigai cav. Rodrigo — Racheli cav. Vittorio — Marini cav. Enrico — Bariè cav. Giuseppe — Terzani cav. Napoleone — Tamburrini cav. Domenico — Peluso cav. Ferdinando — Caffi cav. Roberto — Roasio cav. Cristoforo — Asinari Di San Marzano cav. Amedeo — Gorini cav. Alessandro — Bacchelli cav. Augusto — Basso cav. Luigi — Cottini cav. Alessandro — Imoda cav. Luigi — Zecca cav. Alberto — Gamberini conte e patrizio d'Imola Armando — Candelari cav. Giuseppe — Bertolè cav. Vittorio — Cordero Di Montezemolo cav. Vittorio — Regazzi cav. Giuseppe — Muricchio cav. Vincenzo — De Bonis cav. Ulrico.

Capitani promossi maggiori, con anzianità 30 settembre 1910, con decorrenza per gli assegni dal 1° ottobre 1910:

Bonali cav. Achille — Bruni cav. Guido — Testa di Marsciano conte Giacomo — Ragusa cav. Vincenzo — Dini cav. Giorgio — Sandulli cav. Roberto — Banzi cav. Angelo — Perobelli cav. Umberto — Ferrari cav. Eugenio — Gastaldi cav. Attilio — Ferrari cav. Giacomo — Casana barone Roberto — Zavattaro cav. Luigi — Fassini-Camossi cav. Paolo — De Santi cav. Vincenzo — Martinengo cav. Stefano — Lando cav. Federico — Garofalo cav. Giovanni — Graziani cav. Lodovico — Renzi cav. Franco — Scarano cav. Giuseppe — Festa cav. Gaetano — Falcone cav. Antonio.

De Stefano cav. Antonio — Oberti cav. Maurizio — Amenduni cav Diego — Cocozza nobile dei marchesi di Montanara e nobile di Nola Ernesto — Ansaldi cav. Luigi — Gasti cav. Nicola — Zerbi cav. Giuseppe — Fenoglio cav. Guido — Mascaretti nob. Francesco — Moraglia cav. Vittorio — Gazzini cav. Attila — Clericetti cav. Guido.

Tenenti promossi capitani con riserva di anzianità:

Santangelo Carlo — Cecchi Edoardo — De Benedictis Luigi — Cordano Alessandro — Forte Giorgio — Provenzale Francesco — Leoncavallo Alberto — Malvano Salomone — Maffei Alfredo — Borgia nob. Alberto — Romanelli Guido — De Rosa Filippo — Fabbri Giacomo — Parrocchetti nob. Francesco — Zanchi Gino — Cafiero Giuseppe — Predasso Anselmo — Narducci Lorenzo — Ferrini Francesco — Alberti Angelo — Notarbartolo Filippo — Capaccio Luigi — Evangelista Vincenzo — Signoretti Benedetto.

Tenenti promossi capitani a scelta, con riserva di anzianità:

Tedeschi Giuseppe — Almagià Giacomo — De Pignier cav. Augusto — Gazzera Pietro — Maltese Enrico — Vercellino Mario — Mascarucci Giuseppe — Gloria Carlo — Olivetti Adolfo.

Con R. decreto del 7 settembre 1910:

Brandi Giuseppe, capitano 9 artiglieria fortezza, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto dell'11 settembre 1910:

Fasella Eugenio, tenente 7 artiglieria fortezza, collocato in aspettativa per infermità temporarie non dipendenti da cause di servizio.

Arma del genio.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Scio cav. Alberto, colonnello incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione Ministero guerra, cessa da tali funzioni.

Bajo cav. Augusto, id. direttore dell'officina di costruzioni Pavia, incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione al Ministero guerra.

I seguenti ufficiali sono promossi al grado superiore con anzianità

Tenente colonnello promosso colonnello:

Poggi cav. Carlo, sottodirettore autonomo genio Maddalena, continua come anzidetto.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Pollari-Maglietta cav. Luigi — Parisio cav. Agostino.

Capitani promossi maggiori:

Galli cav. Costantino — Parisi cav. Raffaele — Moreno cav. Umberto.

Tenenti promossi capitani con riserva di anzianità:

Boggio-Gilot Ernesto — Serughi Vincenzo — Bardeloni cav. Cesare — Gaddi Nestore — Crepas Ettore — De Cristofaro cav. Francesco — Tomaselli cav. Eugenio — Zavattaro Francesco — Perrini Pietro — Girardi Giuseppe — Mondo Giuseppe — Tobia Euriso — Grilli Oscar — Ferrari Pietro — Castrogiovanni Gaetano — Insinga Francesco — Ricchini Pietro — Buresti Alfredo — Astier Umberto — Comaschi Carlo — Malcotti Emilio — Tiraboschi Cesare — Chiola Valentino — Carpi Tito — Manasia Vincenzo — Di Zio Ettore — Passone Carlo — Dardano Paolo — Fadda Efisio.

Pastine Gio. Batiista — Francesio cav. Ernesto — Pierini Nestore — Bellusci Arturo — Bidone Edoardo — Segadelli Paolo — Catucci Filippo — Riggio Ferruccio — Giuffrida Agatino — Facioli Angelo — Poggi Giuseppe.

Tenenti promossi capitani (a scelta) con riserva di anzianità:

Pignetti Ugo — Mina Luigi — Cianetti cav. Ettore.

Con R. decreto dell' 11 settembre 1910:

Boris Giuseppe, tenente ufficio fortificazioni Udine, collocato in aspettativa per infermità temporarie non dipendenti da cause di servizio.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto dell'11 settembre 1910:

Peregrini Paolo, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 26 agosto 1910.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

I seguenti tenenti colonnelli medici, direttori degli ospedali militari principali per ciascuno di essi indicati, sono promossi colonnelli medici, continuando nella loro attuale carica e destinazione:

Barbatelli cav. Ettore, direttore ospedale militare principale Padova.
Carratù cav. Celestino, id. id. Genova.
Minici cav. Eugenio, id. id. Catanzaro.
Bonavoglia cav. Luigi, id id. Firenze.
Cametti cav. Silvio, id. id. Milano.
Vallicelli cav. Antonio, id. id. Venezia.
D'Angelantonio cav. Ettore, id. id. Ancona.

I seguenti ufficiali medici sono promossi al grado superiore e con decorrenza per gli assegni dal 1° ottobre 1910.

Maggiori medici promossi tenenti colonnelli medici:

Trombetta cav. Edmondo — De Vigiliis cav. Raffaele — Pettinari cav. Adriano — Moschini cav. Enrico — Re cav. Giuseppe — Maggetta cav. Edmondo — Trovanelli cav. Edoardo.

Capitani medici promossi maggiori medici:

Gualdi cav. Carlo — Gerbaldi cav. Giovanni — Cannas cav. Nicolò — Brignone cav. Ferdinando — D'Amico cav. Biagio.

Tenenti medici promossi capitani medici:

Piazza Beniamino — Crescimone Rosario — Stella Vincenzo — Magnaghi Guido — Monaco Costantino — Cotugno Pietro — Bilotta Vincenzo — Mancinelli Annibale — Santomauro Ruggiero — Zaffiro Antonino — Bracco Giacomo — Barile Cesare — Frisoni Paolo — Mendes Guido — Foce Edgardo — Tam Guglielmo — Seia Giacomo — Scalia Rosario — Grassi Giuseppe — Sagnotti Augusto — Della Cioppa Angelo — Montanari Attilio — Colajanni Federico — Tedde Giuseppe — Paladino Domenico — Barile Felice.

I seguenti sottotenenti medici, in servizio permanente, sono promossi tenenti medici, continuando nell'attuale loro destinazione:

Salem Alessandro — Romby Paolo — Abate Alessandro — Bonifacio Giuseppe — Sassoli Ernesto — Battistini Camillo — Perrier Stefano — De Bernardinis Virginio — Azzaro Giuseppe — Ariola Luca — Visconti Giuseppe — Carbone Vincenzo — Demedio Arturo — Panagia Antonino — Calia Gaetano — D'Accardo Salvatore — Ciarlo Silvio — Rampi Pietro — Pitrelli Nicola — Caffarelli Benedetto — Camoriano Pietro — De Domenico Francesco — Rossi Innocenzo — Maffi Giuseppe — Degli Atti Vincenzo — Crespellani Carlo — Ciaccio Vito — Scibetta Gaetano — Citelli Alessandro — Forti Igino — De Simone Giuseppe — Mazzetti Carlo — Cucinotta Alfredo — Vaccaro Natale — Manganaro Carmelo — Mastrovitti Nicola — Gallotti Giovanni — Savini Gualtiero — Caffaratti Mario — Costa Fausto — Bevilacqua Amleto — Molino Carlo — Solari Cesare — Bass Giuseppe — Oggero Cesare — Sinisi Guido — Giardi Galileo — Giambi Luigi — Tenaglia Giuseppe — Iapoce Antonio — De Albentiis Guido — Pintacuda Salvatore — Dellepiane Adolfo — Scaglione Vittorio — Curcio Antonio — Signorino Rosario.

Selvi Giovanni, sottotenente medico in aspettativa per motivi di famiglia, nominato tenente medico.

Trulli Nicola, id. id. id., id. id.

Pisanò Giuseppe, sottotenente medico, richiamato in servizio dall'aspettativa per motivi di famiglia, nominato tenente medico.
Giagnoni Pietro, id. id. id. id., id. id.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 11 settembre 1910:

Cignoni Luigi, capitano commissario in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, prorogata l'aspettativa.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto dell'11 settembre 1910:

I seguenti sottotenenti contabili in servizio permanente sono promossi tenenti contabili rimanendo nelle attuali destinazioni:
Zanotti Alberto — Rigatuso Mauro — Sivieri Niccola — Romanini Alfredo — Stampacchia Carlo — Del Duca Pasquale — Palazzo Oscar — Brunnier Vittorio — Barresi Eugenio — Fontana Livio — Tracanna Camillo — Grandi Primo — Raffi Giulio — Giona Eugenio — Ceccarelli Vito — Zà Giovanni — Fontana Carlo — Pirozzi Giuseppe — Lippi Giuseppe — Battegazzore Mario — Marano Alberto — Benini Giorgio — Sabatino Giuseppe — Aprea Achille — Trelò Paolo — Grazzani Giuseppe — Troysi Michelangelo — Pedace Pietro — Ferrero Riccardo — Boschetti Giuseppe — De Stefano Gherardo — Tramonte Salvatore — Cavallero Umberto — Agostini Carlo — Clavari Sanzio — Pecoraro Arturo — Mastrojanni Gennaro — Mazza Raffaele Piepoli Vitantonio — Ambrosi Mario — Mencucci Amedeo — Delleani Riccardo — Spagnolo Carmelo — Barsotti William — Zironi Gilberto.

Con R. decreto del 25 settembre 1910:

Antonelli Michele, sergente maggiore del genio allievo del corso speciale presso la scuola militare, nominato sottotenente contabile.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Capitani veterinari promossi maggiori veterinari:
Bertolotti cav. Olinto — Giannini cav. Giacomo — Racca Roberto Benedetti Andrea.
Sottotenenti veterinari promossi tenenti veterinari:
Castelfranco Gustavo — Segù Giuseppe — Zasa Antonio — Neri Giuseppe — Germani Domenico — Soldi Guido — Conti Gaetano — Bambini Ruggero — Franchi Pericle — Pozzetti Dario — Tartaglia Flaviano — Novara Mario — Raineri Riccardo — Noventa Carlo — Maiolatesi Umberto — Maltese Emanuele — Mallio Guido — Scacco Pasquale — Rotondi Lorenzo — Pacifico Gaetano — Montagano Pasquale — Capano Filota — Bardelli Plinio — Servetto Giuseppe — Ferroni Domenico — Postiglione Eduardo — Zoccolini Secondo — Di Domizio Giovanni — Montesperelli Giuseppe.
I sottonominati sottotenenti di complemento nel corpo veterinario militare sono assunti in servizio permanente nel corpo stesso e promossi tenenti con anzianità:
Tesini Ilario — Zonchello Francesco Angelo — Verderamo Raffaele — Grilli Mario — Ruggieri Luigi — Cojanti Ugo — De Simoni Alberto.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Ferrari Menotti, sottotenente 2 artiglieria da costa, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 17 settembre 1910:

Perrino Guglielmo, sottotenente fanteria, trasferito nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria collo stesso grado e anzianità.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 7 settembre 1910:

Melilli Emilio, cittadino italiano, è nominato sottotenente contabile di milizia territoriale.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 21 luglio 1910:

Morseletto Luciano, tenente genio, collocato a riposo per avere raggiunti i limiti di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni ed inscritto nella riserva.
De Miranda Alberto, tenente personale distretti, id. id id. id.

Con R. decreto del 28 luglio 1910:

Bonaccini Francesco, tenente personale delle fortezze, collocato a riposo per infermità non dipendenti dal servizio.

Con R. decreto del 12 agosto 1910:

Cocchiglia cav. Luigi, maggiore cavalleria, collocato a riposo per avere raggiunti i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 17 settembre 1910:

I seguenti capitani contabili sono promossi al grado di maggiore:
Contino cav. Leopoldo — Estrafallaces cav. Adolfo — Perini cav. Oreste — Aducci cav. Giuseppe.

Farmacisti militari di complemento.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Apoto Giovanni, soldato in congedo diplomato in farmacia, nominato farmacista militare di complemento di 3ª classe.
Bruno Pasquale, cittadino diplomato in farmacia, id. id.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Pagliano cav. Paolo, direttore generale, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Personale tecnico dell'Istituto geografico militare.

Con R. decreto del 7 settembre 1910:

Coliva Mamelio, topografo principale di 2ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 12 agosto 1910:

Gajta cav. Demetrio, farmacista capo di 1ª classe in aspettativa, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità non dipendenti dal servizio.

Con decreto Ministeriale del 27 giugno 1910:

De Paoli cav. Antonio, farmacista capo di 2ª classe, promosso alla 1ª classe.
Monis Girolamo, id. di 2ª id., id. id. id.

Applicati delle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 17 luglio 1910:

Bravi Pietro, applicato di 3ª classe, direzione artiglieria Roma, l'assegno personale concessogli, viene stabilito in L. 1337.50 dal 7 marzo 1906, ed in L. 1037.50 dal 1° luglio 1906.

Con R. decreto del 25 luglio 1910:

Gastaldi Pietro, applicato 1ª classe 23 artiglieria campagna, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità comprovata.

Con R. decreto del 12 agosto 1910:

Fiordalise Ernesto, applicato di 4ª classe, distretto Castrovillari, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Poerio Luigi, applicato di 5ª classe, distretto Catanzaro, collocato in aspettativa per infermità comprovata.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 10 marzo 1910:

Iorio Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Seui, in aspettativa per infermità sino al 28 febbraio 1910, e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Guspini, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per un altro mese, a decorrere dal 1° marzo 1910, colla continuazione dell'attuale assegno.

Gutelli Gustavo, aggiunto di cancelleria della pretura di Molfetta, in aspettativa per infermità fino al 24 febbraio 1910, è, sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi a decorrere dal 15 febbraio 1910, con la continuazione dell'attuale assegno.

Rizzo Gaetano, aggiunto di cancelleria della pretura di Mussomeli, in aspettativa per infermità fino al 6 marzo 1910, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri sei mesi, con decorrenza dal 7 marzo 1910, con la continuazione dell'attuale assegno.

Balzani Clemente, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura urbana di Napoli, in aspettativa per infermità fino al 28 febbraio 1910, per il quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Guardiasanframondi, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi, a decorrere dal 1° marzo 1910, con la continuazione dell'attuale assegno.

Gherardi Antonio, aggiunto di cancelleria della pretura di Piombino, in aspettativa per infermità fino al 18 febbraio 1910, pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Caulonia, è a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri quattro mesi, a decorrere dal 19 febbraio 1910, continuando a percepire l'attuale assegno.

Iodice Gennaro, aggiunto di cancelleria della pretura di Avellino, in aspettativa per infermità fino al 30 giugno 1910, e pel quale è stato lasciato vacante il posto nella pretura di Sant'Agata dei Goti, è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 16 marzo 1910, ed è tramutato alla detta pretura di Sant'Agata dei Goti.

Moroni Luigi, aggiunto di cancelleria del tribunale di Brescia, in servizio da meno di dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi sei, a decorrere dal 1° marzo 1910, con l'assegno corrispondente al terzo dell'attuale suo stipendio di L. 1500.

Cristino Alfredo, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Genova, è, a sua domanda, destinato alla 5ª pretura di Torino, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812.

Alfieri Nicola, aggiunto di cancelleria destinato pel R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812, al tribunale di Taranto, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, a decorrere dal 16 marzo 1910, perchè sottoposto a procedimento penale.

Il decreto ministeriale 31 dicembre 1909, è revocato nella sola parte riguardante l'agginnto di cancelleria Martini Ciro, il quale è richiamato al precedente posto nella pretura di Monza.

La Marca Domenico, alunno della 1ª pretura urbana di Roma, in aspettativa per infermità fino al 23 febbraio 1910, e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Naso, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812, è, a sua domanda, richiamato dall'aspettativa medesima a decorrere dal 1° marzo 1910, ed è destinato alla pretura di Naso, ai sensi del suddetto Regio decreto 27 dicembre 1908, n. 812.

Baudo Giuseppe, alunno di 1ª classe del tribunale di Torino, esonerato dal servizio per adempiere all'obbligo della leva militore, è, a sua domanda, richiamato in servizio, a decorrere dal 2 marzo 1910.

Jannelli Federico Gerardo, alunno di 2ª classe della procura generale presso la Corte d'appello di Casale, in servizio al tribunale di Alessandria ai sensi dell'art. 22 della legge 18 luglio 1907, n. 512, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per sei mesi, a decorrere dal 16 maggio 1910, con l'assegno corrispondente alla metà dell'attuale suo stipendio di L. 900.

Pelosi Giuseppe, alunno di 2ª classe della R. procura presso il tribunale di Avellino, esonerato dal servizio per adempiere all'obbligo della leva militare, per il quale è stato lasciato vacante il posto alla pretura di Chiusano San Domenico, è, a sua domanda, richiamato in servizio del 2 marzo 1910 ed è destinato alla detta pretura di Chiusano San Domenico, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812.

Riccardi Andrea Carmine, alunno gratuito della pretura di Avigliano, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi, a decorrere dal 1° marzo 1910.

Il decreto ministeriale 31 dicembre 1909, col quale Daino Eugenio, alunno gratuito della procura generale presso la Corte d'appello di Palermo, fu nominato alunno di 2ª classe e destinato alla pretura di Monza, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812, nella sola parte riguardante il Daino, è rettificato come segue:

Daino Eugenio, alunno gratuito della procura generale presso la Corte d'appello di Palermo, è nominato alunno di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 900, ed è, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812, destinato alla pretura di Bova.

Con R. decreto del 13 marzo 1910:

Armitano Giovanni, cancelliere della pretura di Bricherasio, sospeso dalle funzioni perchè sottoposto a procedimento penale e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Murazzano, è destituito dalla carica dal 13 febbraio 1910. Dal detto giorno cesserà l'assegno alimentare alla di lui famiglia concesso col decreto ministeriale 21 marzo 1909.

Mazza Modestino, cancelliere della pretura di Tricarico, in aspettiva per infermità sino al 15 marzo 1910, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettiva per altri due mesi, a decorrere dal 16 marzo 1910, con la continuazione dell'attuale assegno.

Pucci Francesco, concelliere della pretura di Trasacco, in aspettativa per infermità sino al 28 febbraio 1910, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi, a decorrere dal 1° marzo 1910 con l'annua contiuuazione dell'attuale assegno.

Notari.

Con R. decreto del 23 gennaio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1910:

Ziliotto Antonio, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Cencenighe, distretto notarile di Belluno.

Casal Pietro, notaro residente nel comune di Auronzo, distretto notarile di Belluno, è traslocato nel comune di Santa Giustina, stesso distretto.

Viglianchino Cesare Antonio, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Settimio Vitone, distretto notarile di Ivrea.

Nicola Severino, notaro residente nel comune di San Martino Canavese, distretto notarile d'Ivrea, è traslocato nel comune di Strambino, stesso distretto.

Enrico Camillo, notaro residente nel comune di Bollengo, distretto notarile d'Ivrea, è traslocato nel comune di Vestignè, stesso distretto.

Pugliese Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Torricella Peligna, distretto notarile di Lanciano.

D'Alessandro Carlo, notaro residente nel comune di Cappadocia, distretto notarile di Avezzano, è traslocato nel comune di Ortona a Mare, distretto notarile di Lanciano.

Carusi Nicolantonio, notaro residente nel comune di Villalfonsina, distretto notarile di Lanciano, è traslocato nel comune di Casalbordino, stesso distretto.

Con R decreto del 23 gennaio 1910, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1910:

D'Ambrosio Aristide, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Laurino, distretto notarile di Vallo della Lucania.

Lombardi Leopoldo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Castelruggero, distretto notarile di Vallo della Lucania.

Passioni Arturo Arrigo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Voltri, distretto notarile di Genova.

Solari Angelo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Rossiglione, distretto notarile di Genova.

Barletti Umberto, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Isola del Cantone, distretto notarile di Genova.

Vaccheri Ernesto, notaro residente nel comune di Tribogna, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Camogli, stesso distretto.

Dodero Giuseppe, notaro residente nel comune di Ronco Scrivia, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Rivarolo Ligure, stesso distretto.

Grazi Pompeo, notaro residente nel comune di Sori, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Genova.

Paganini Giovanni Riccardo, notaro residente nel comune di San Quirico Val Polcevera, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Bargagli, stesso distretto.

Falcocchio Alberto, notaro residente nel comune di Sant'Andrea di Conza, distretto notarile di Sant'Angelo dei Lombardi, è traslocato nel comune di Perito, distretto notarile di Vallo della Lucania.

Con decreto Ministeriale del 5 marzo 1910:

È concessa:

Al notaro Anfossi Francesco, una proroga fino a tutto l'11 aprile 1910, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sant'Agata Fossilli, distretto notarile di Tortona.

Al notaro Meli Giuseppe, una proroga fino a tutto il 5 luglio 1910, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di San Marco d'Alunzio, distretto notarile di Patti.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dall'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione;

Si notifica, ai termini dell'art. 158 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, che le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	357949	Vagginelli Francesca Paola fu Agostino, domiciliata in Palermo. Vincolata . . . . I.	40 —
»	48751	Allocca Carmela, nubile, di Giovanni Battista, domiciliata in Palermo. Vincolata . . . . »	35 —
»	48752	Allocca Giovanni Battista fu Antonino, domiciliato in Palermo. Vincolata.	35 —
»	48754	Allocca Gregorio fu Antonino, domiciliato in Palermo. Vincolata . . . . »	70 —
»	1093887	Manno Pietro di Vincenzo, domiciliato in Palermo. Vincolata . . . . »	70 —
»	918734	Callini Gaetano fu Angelo, domiciliato in Arconate (Milano). Vincolata. . . . . »	15 —

Roma, 30 settembre 1910.

Il direttore generale
MORTARA.

Per il capo sezione
G. CAPPELLO.

Per il direttore capo della 1ª divisione
MANNI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 4 novembre p. v., alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico in Roma, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 45ª estrazione annuale, a sorte, delle obbligazioni al portatore della già Compagnia generale d'irrigazione dei Canali italiani (Canali Cavour), il cui servizio passò a carico dello Stato in virtù dell'art. 5 della convenzione 24 dicembre 1872, approvata colla legge 16 giugno 1874, n. 2002, serie 2ª.

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 5890 rimborsabili dal 1° gennaio 1911.

In seguito saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, il 15 ottobre 1910.

Il direttore generale
MORTARA.

Il direttore capo della divisione
G. AMBROSO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 12 ottobre, in L. 100.41.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

11 ottobre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	103,62 83	101,74 83	102,57 53
3 1/2 % *netto*	103,32 92	101,57 92	102,34 97
3 % *lordo*	71,11 67	69,91 67	71,04 45

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE
dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

È bandito il concorso per un posto di bibliotecario presso la R. scuola superiore di agricoltura di Portici, in conformità della legge 19 luglio 1909, n. 527;

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da lire 1.20) dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) non più tardi del 31 ottobre 1910, contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) licenza liceale o d'Istituto tecnico o di R. scuola media di commercio;

b) certificato di nascita da cui risulti che il concorrente ha un'età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 30;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta;

e) certificato negativo di penalità;

f) attestato medico di sana costituzione;

g) documenti da cui risulti che il candidato ha soddisfatto agli obblighi di leva.

I candidati dovranno dimostrare la conoscenza delle lingue francese, inglese e tedesca mediante una prova scritta e, mediante una prova orale, la conoscenza del funzionamento di una biblioteca.

I concorrenti che si trovino a coprire uffici governativi sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*).

Agli eletti saranno applicate le norme legislative che in ordine alle pensioni si stabiliscono in sostituzione alle vigenti.

Roma, 1° ottobre 1910.

Il ministro
RAINERI.

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

LA GIUNTA MUNICIPALE

Viste le norme che regolano il conferimento della borsa di studio presso il R. conservatorio di San Giovan Battista di Pistoia da eseguirsi da questa Giunta municipale;

Vista la decisione dell'on. Consiglio scolastico adottata in adunanza 16 agosto p. p.;

Rende noto:

È aperto a tutto il 31 ottobre corrente il concorso pel conferimento suddetto a cominciare dal prossimo venturo anno scolastico 1910-911, fra le giovanette nate e domiciliate in questo Comune, con avvertenza che potranno presentarsi al concorso stesso anche coloro che sono inscritte nelle classi del corso complementare.

Le relative istanze, redatte nella competente carta da bollo da cent. 60, dovranno essere indirizzate a questa Giunta municipale entro il suindicato termine, debitamente corredate del certificato comprovante gli studi compiuti, del certificato di nascita e di domicilio.

L'annuo sussidio è di L. 277.50.

Sambuca Pistoiese, il 1° settembre 1910.

Per la Giunta:
Il sindaco
F. Ulivi.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrammi da Gibilterra al *Daily Telegraph* assicurano che il Re Manoel e la Regina Amelia partiranno per l'Inghilterra, dove saranno ospiti del duca di Orléans nella sua casa di campagna Wood Norton.

I giornali esteri pubblicano le parole che Re Manoel pronunciò abbandonando il Portagallo, e che noi già riferimmo, ampliandole. Sarebbero le seguenti:

.... Io non ho abdicato nè ho rinunziato ad alcuno dei diritti conferitimi dalla storia ed dalla costituzione del Portogallo. Ho agito

come qualunque altro sovrano avrebbe fatto nelle mie stesse circostanze. Fui costretto a sottomettermi ad un atto di violenza. Non so quello che farò. Lascierò passare qualche giorno ed allora con tutta serenità potrò decidere l'atteggiamento da assumere in avvenire. ....

Da Lisbona telegrafano, intanto, quali sono i primi atti cui attende il Governo provvisorio, oltre la cacciata dei gesuiti e la soppressione di altri ordini religiosi, che sta in cima al suo programma. Il telegramma dice :

Il Governo ha intenzione di istituire il servizio militare obbligatorio.

Le autorità civili prendono possesso delle case religiose, fanno gli inventari e poi appongono i suggelli.

Un mandato di comparizione è stato spiccato contro monsignor Lorenzo Mazzos, uno dei capi del partito cattolico.

La polizia civica e la guardia municipale sono state organizzate sulla loro antica base. Un grande numero di guardie che avevano preso parte ai cambattimenti difendendo la Dinastia sono state arruolate nel nuovo corpo.

Gli ufficiali di terra che hanno aderito alla Repubblica conservano il loro grado.

La composizione dello stato maggiore delle navi da guerra ancorate nel Tago è stata modificata.

Un altro dispaccio da Lisbona dà notizia di un provvedimento radicale preso dal Governo provvisorio, sempre in merito alla soppressione degli ordini religiosi.

Il Governo provvisorio, per cercare di mettere fine ai gravi disordini che da parecchio tempo avvengono in seguito alle dimostrazioni ostili contro le case religiose, ha pubblicato un decreto che sopprime tutti gli stabilimenti a qualunque ordine religioso appartengano ed espelle dal Portogallo tutti i membri stranieri di questi ordini.

Da Parigi, per ciò che riguarda i religiosi francesi espulsi dal Portogallo, telegrafano :

Il rappresentante politico di Francia a Lisbona ha ricevuto ordine di far rispettare i religiosi francesi, i quali dovranno essere tradotti al confine con tutte le garanzie per la loro incolumità personale.

I giornali di Lisbona e gli esteri pubblicano la seguente dichiarazione del ministro degli esteri Machado, che avrebbe inteso, con queste parole, di riassumere la situazione :

È certo che l'Europa comprenderà che il nuovo regime è assicurato su basi incrollabili. Il partito repubblicano era già riuscito a fare una propaganda intellettuale incessante, infondendo dovunque il desiderio dell'applicazione di riforme.

Oggi tutte le classi del popolo acclamano la Repubblica. L'organizzazione del partito repubblicano è sufficiente al bisogno. Essa ha il concorso delle notabilità necessarie perchè il Governo possa intraprendere l'opera di riforma ed attuare una profonda riorganizzazione amministrativa.

Col consenso unanime del popolo, il partito repubblicano ha la certezza di riuscire. La pacificazione degli animi è un fatto compiuto. La questione delle congregazioni è risolta. Non è da temersi alcuna deplorevole ripercussione.

Il Portogallo si presenta davanti all'Europa con una gran forza morale. Si può dire che il paese e il Governo non formano che una sola forza. È perciò che la Repubblica può parlare apertamente della sua indipendenza e della sua dignità. Il Portogallo non è un piccolo ma un grande paese coi suoi territori coloniali e coi vincoli che lo uniscono alle sue colonie. Sotto un regime che rimetterà in ordine finanze e amministrazione, esso raggiungerà uno sviluppo economico considerevole, che gli procurerà la fiducia delle altre nazioni.

Il Governo non trascurerà in avvenire nè l'esercito, nè soprattutto la marina, che hanno contribuito largamente a fondare la Repubblica. La loro riorganizzazione aumenterà la forza morale del paese e sosterrà l'interesse della nazione, collocandola a fianco delle altre potenze europee per la difesa della pace.

Da Atene telegrafano :

Il Gabinetto presenterà domani le dimissioni. Si crede generalmente che Venizelos avrà l'incarico di comporre il nuovo Gabinetto.

Questa notizia significa che il partito dell'ordine va viepiù consolidandosi in Grecia, essendo noto che Venizelos è un revisionista e non un partigiano della costituente ed essendo noto altresì come sia stata la mente più equilibrata e seria nello svolgersi delle ultime fasi della questione cretese.

Dall'avvento al potere di Venizelos non si possono trarre che ottimi auspici per i destini della Grecia.

Frattanto, forse in previsione di questo avvenimento, i giornali turchi di punto in bianco hanno preso un contegno tutto affatto differente da quello aspro ed aggressivo verso la Grecia, sin qui usato.

Si parla di una amichevole intesa, e da Costantinopoli telegrafano :

La *Giovane Turchia* rileva alcune voci corse nei circoli ufficiali, secondo le quali gli uomini di Stato turchi e greci addiverrebbero ad un accordo circa l'autonomia da concedersi all'isola di Creta ed esprime la speranza in un risultato favorevole.

Anche le trattative pel prestito turco sono entrate in una migliore fase.

Da Parigi telegrafano in merito :

Nei circoli politici accreditati è corsa voce che le trattative per la conclusione del prestito turco si trovino meglio avviate.

La Porta sarebbe disposta a cedere sui principali punti che costituiscono condizione *sine qua non* per il Governo francese.

La stampa austriaca riporta un articoletto che il *Fremdenblatt* dedica a Kinderlen Waechter, testè nominato capo della politica estera della Germania. L'articoletto dice :

Al suo ritorno da Bucarest, ove aveva consegnato al Re di Rumania le lettere di richiamo, il segretario di Stato, Kiderlen Waechter fece una breve sosta a Vienna per presentarsi all'Imperatore Francesco Giuseppe nella sua nuova carica di capo della politica estera della Germania.

Kiderlen Waechter era già noto all'Imperatore. In altre occasioni egli aveva avuto dall'Imperatore un'accoglienza lusinghiera.

Egli si è già conquistato il titolo di piena competenza del suo incarico di tanta responsabilità.

In seguito alla sua grande esperienza si può ritenere il segretario di Stato tedesco come ottimo conoscitore degli affari orientali. Il segretario di Stato nella sua breve dimora a Vienna ebbe parecchi incontri col ministro degli esteri, conte Aehrenthal. In questa occasione i due uomini di Stato, legati da antica amicizia, ebbero lunghe conferenze, nelle quali naturalmente discussero a fondo tutte le questioni della politica estera.

Un fatto politico, se non del tutto nuovo, abbastanza raro, si è verificato alla Repubblica Argentina, donde telegrafano :

Il Ministero composto dal nuovo presidente rivela che Saenz Peña intende governare qui coi partiti d'opposizione anzichè con quello che lo portò al potere. Infatti la maggioranza dei nuovi ministri appartiene al gruppo mitrista-rochista, come Gomez (interni), Lobos (agricoltura), Rosa (finanze), Bosch (esteri), attuale ministro a Parigi.

Quanto a Garro, ministro all'istruzione, fu candidato dei radicali rivoluzionari alla vicepresidenza. Tolti dunque i ministri della guerra e della marina, generale Velez e capitano di vascello Saenz Valiene, puramente tecnici, non resta a rappresentare il partito che fece le elezioni altro che l'attuale ministro ai lavori pubblici Ramos Mexia, intimo amico del futuro presidente.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca d'Aosta, giunto ieri mattina da Milano, ripartì ieri stesso, alle ore 18, per Napoli.

S. M. la Regina Maria Pia e S. A. R. l'infante Alfonso di Portogallo verranno in Italia. Un dispaccio da Gibilterra, 11, informa che sulla R. nave *Regina Elena* si fanno i necessari preparativi per accogliervi gli Augusti ospiti.

La R. nave partirà probabilmente questa sera da Gibilterra.

Cortesie internazionali. — Si telegrafa da Parigi che, su proposta del ministro degli affari esteri Picho, il presidente della Repubblica ha conferito allo storico italiano Guglielmo Ferrero la croce di ufficiale della Legion d'onore.

Croce Rossa italiana. — Il Consiglio direttivo del Comitato fiorentino della Croce Rossa nella sua adunanza del 23 decorso, deliberava di apporre una lapide nella casa ove nacque miss Florence Nightingale, testè morta a Londra nella grave età di anni 90.

La Nightingale, nacque in Firenze il 1820. Durante la guerra di Crimea essa, in compagnia di 37 amiche inglesi, aiutata con grandi mezzi dal suo Governo, organizzò a Scutari in modo mirabile i servizi di assistenza e di soccorso fra le truppe inglesi.

L'opera sua piena di abnegazione, di coraggio, di intelligente attività le procurò — la Croce al merito — non concessa mai ad altra donna, e la cittadinanza della City.

Tornata a Londra dopo due inverni, al termine della guerra le fu offerta come dono nazionale la cospicua somma di L. 1,250,000 che essa rifiutò, domandando fosse invece destinata a fondare delle scuole infermiere.

La Nightingale può dirsi la madre della Croce Rossa.

Ad essa il Comitato si propone di rendere solenni onoranze. Nell'occasione dell'inaugurazione della lapide l'illustre conferenziere Ugo Ojetti, che fa parte del Consiglio direttivo della Croce Rossa fiorentina dirà della vita e delle virtù di questa eroina della carità.

Il colera nelle provincie. — Dalla mezzanotte del 9 a quella del 10 corrente sono pervenute le seguenti denuncie:

In provincia di Bari: ad Andria casi due batteriologicamente accertati e un decesso.

In provincia di Avellino: a Monteforte Irpino nessun caso ed un decesso dei colpiti nei giorni precedenti.

In provincia di Campobasso: ad Isernia due casi dei quali è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso.

In provincia di Caserta: ad Aversa (manicomio) un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e due decessi fra i colpiti dei giorni precedenti — a Maddaloni due casi dei quali è in corso l'accertamento batteriologico e due decessi tra i colpiti nei giorni precedenti — a Marigliano un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso.

In provincia di Foggia: nessun caso e nessun decesso in tutta la Provincia.

In provincia di Napoli: a Napoli casi nove dei quali solo due accertati batteriologicamente e due decessi dei casi batteriologicamente accertati — ad Afragola tre casi dei quali è in corso l'accertamento batteriologico ed un decesso — a Barra un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico ed un decesso — a Cardito un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso — a Casoria un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso — a Castellammare di Stabia due casi dei quali è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso — A San Giovanni a Teduccio un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso.

In provincia di Roma: a Roma (ospedale di San Giovanni) un caso accertato batteriologicamente e nessun decesso.

In provincia di Salerno: a Salerno due casi batteriologicamente accertati — a Mercato San Severino un caso batteriologicamente accertato e un decesso — a Nocera Superiore un caso batteriologicamente accertato ed un decesso — a Pagani un caso batteriologicamente accertato e un decesso.

Dei casi denunciati precedentemente, pei quali era in corso l'accertamento batteriologico, risultarono positivi: un caso a Secondigliano ed uno a Torre Annunziata; risultarono negativi: un caso a Casoria.

La salute pubblica in Roma. — L'Ufficio d'igiene municipale comunica:

« La malata ricoverata al Lazzaretto sta meglio.

Il nuovo caso riferito da un giornale del mattino è insussistente.

A questo proposito ci duole dover dire che se i nostri bollettini sanitari, così scrupolosamente veritieri, non devono essere tenuti in conto, tanto vale non pubblicarli.

L'Ufficio prende per i casi anche lontanamente sospetti le misure più energiche e le più minute precauzioni, come se fossero casi veri, senza aspettare l'accertamento batteriologico, ma naturalmente prima di comunicare la notizia di un caso nuovo di colera, vuole che sia vero.

Nessuna ragione può indurre l'Ufficio d'igiene a denunciare al pubblico anche i casi sospetti.

Marina militare. — Ieri l'altro la R. nave *Calabria* giunse a Yakawau e ripartì per Shanghai; la R. nave *Bausan* partì da Beyrouth per Famagosto.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il postale *Taormina*, della Società Italia, partì da Napoli per New-York e Filadelfia. — Il celere *Ancona*, della stessa Società, giunse a Palermo proveniente da Filadelfia ed il *Siena*, del LL. It., proveniente dall'Argentina e dal Brasile proseguì direttamente per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

WINNIPEG, 11. — Durante gli incendi nelle foreste del Minnesota novanta persone sono rimaste bruciate vive.

Si crede che in totale il numero dei morti superi i 200; secondo altre notizie esso raggiungerebbe i 500.

Tutti gli abitanti della regione incendiata sono scomparsi.

RIO DE JANEIRO, 11. — I giornali pubblicano un comunicato ufficiale ricevuto dalla legazione del Brasile a Lisbona, nel quale si smentisce la notizia riprodotta da giornali esteri che il maresciallo Hermes da Fonseca si sia recato il 5 corrente a passeggio in automobile con il presidente del Governo provvisorio portoghese.

Il 4 mattina, soggiunge il comunicato, il maresciallo lasciò il palazzo di Belem dove si trovava e dal quale non si era affatto al-

lontanato, e si recò direttamente sulla corazzata *Sao Paulo* con una lancia di bordo. Il giorno successivo il Governo provvisorio gli mandò un elenco dei componenti il nuovo Ministero. Il maresciallo gradì la comunicazione fattagli, dicendo di riceverla come privato, perchè spettava al rappresentante del Brasile in Lisbona e al Governo brasiliano di prendere cognizione del fatto.

Il 6 corrente il presidente del Governo provvisorio insieme col ministro dell'interno si recò a bordo a fare una visita di carattere completamente privato al maresciallo, il quale li ricevette ugualmente in forma privata.

Subito il *Sao Paulo* partì per Rio de Janeiro.

LISBONA, 11. — L'articolo 2 del decreto fondamentale dell'8 ottobre stabilisce che rimanga in vigore, come legge della Repubblica, quella del regime assoluto del 28 agosto 1877 che amplificava ed illustrava la precedente del 6 settembre 1759 stabilendo che i gesuiti dovessero lasciare immediatamente il Portogallo e le sue colonie.

L'articolo tre mantiene in vigore il decreto del 28 maggio 1834 del regime monarchico rappresentativo, sopprimente nel Portogallo e nelle sue colonie tutti i conventi, monasteri, ospizi e stabilimenti religiosi di tutti gli ordini, qualunque fosse la loro denominazione.

L'articolo otto stabilisce che i bene delle comunità religiose saranno collocati immediatamente sotto sequestro e poi inventariati e valutati.

Quelli dei gesuiti diventeranno proprietà dello Stato; per quelli delle altre comunità saranno prese ulteriori decisioni, secondo i rapporti stabiliti fra lo Stato e la Chiesa.

PARIGI, 11. — Alla stazione del nord la notizia della proclamazione dello sciopero fu conosciuta quasi contemporaneamente all'ora in cui venne votata. Furono subito prese le necessarie disposizioni.

La stazione fu occupata militarmente dal 76° fanteria, dalla guardia repubblicana e dagli agenti di polizia.

Era impossibile entrare sui marciapiedi che danno accesso alle linee, senza giustificazione o carta di riconoscimento.

Soltanto i treni della *Banlieue*, in numero di quattro, partirono alla loro ora normale. L'ultimo, diretto a Pontoise, lasciò la stazione alle 0.45.

Non rimaneva più che un treno proveniente da Tergnier, che doveva arrivare all 0.47 e che entrò in stazione con una mezz'ora di ritardo. I viaggiatori discesero e gli agenti fecero sgombrare la stazione, la cui porte furono chiuse.

LILLA, 11. — In seguito allo sciopero delle ferrovie del nord sono state mobilizzate truppe, le quali hanno ricevuto l'ordine di tenersi pronte.

Il 16° battaglione dei cacciatori a piedi è partito con l'ordine di sorvegliare la linea da Lilla a Béthune. La stazione è occupata da forze di polizia.

Non si segnala alcun incidente.

LISBONA, 11. — Ieri l'incaricato d'affari presso la Santa Sede, conte di Lagoaça, d'ordine del Governo provvisorio, si è recato dal segretario di Stato, cardinale Merry del Val, e gli ha comunicato la proclamazione della Repubblica e la costituzione del Governo provvisorio.

BERLINO, 11. — Le feste in occasione del centenario dell'Università sono cominciate stamani con una solenne cerimonia nella nuova aula.

Circa le ore 10 i professori sono entrati nell'aula ove poco dopo sono giunti l'Imperatore e l'Imperatrice, il principe ereditario e i principi Augusto, Guglielmo, Oscar e Gioacchino, la principessa Vittoria Luisa, il cancelliere dell'Impero, Bethmann Hollweg, e il segretario di Stato pei culti.

Dopo un'allocuzione del rettore dell'Università, prof. Erich Schmidt, l'Imperatore ha pronunciato un discorso.

L'Imperatore ha detto che l'Università di Berlino ha assunto una importanza internazionale che va molto al di là delle frontiere della Prussia e dell'intera Germania. Tuttavia il grande progetto scientifico di Guglielmo Humboldt, il quale reclamava la creazione di Istituti indipendenti di ricerche scientifiche accanto alle Accademie delle scienze ed alle Università, non è ancora attuato. La fondazione di tali Istituti che escono dai limiti di un'Università, non ha proceduto in Prussia di pari passo con lo sviluppo delle Università stesse.

La loro creazione è un compito sacro dei nuovi tempi. Infatti subito dopo la pubblicazione di un progetto analogo, alcuni privati hanno messo a disposizione dell'Imperatore da nove a dieci milioni. È pertanto desiderio dell'Imperatore stesso che sotto il suo patronato e col suo nome sorga un'Associazione il cui compito sia quello di fondare e mantenere gli Istituti di ricerche scientifiche.

PARIGI, 11. — I ministri si sono riuniti in Consiglio di gabinetto al Ministero degli interni sotto la presidenza di Briand.

Il presidente del Consiglio e il ministro dei lavori pubblici hanno informato il Consiglio della situazione creata dallo sciopero dei ferrovieri delle ferrovie del Nord, affermando che tale sciopero è scoppiato improvvisamente in condizioni affatto normali, che nulla poteva far prevedere. Infatti alcuni giorni or sono i delegati della Federazione dei fuochisti e macchinisti e del Sindacato nazionale del personale ferroviario erano stati ricevuti al Ministero dell'interno da Briand e Millerand, i quali si erano messi a loro disposizione per trasmettere alla Compagnia le loro domande e per ricevere da questa le risposte, e, in caso di obbiezioni, si incaricavano pure di trasmetterle alle organizzazioni sindacali dei ferrovieri per permettere ad esse di fare le loro osservazioni.

Tale procedura era stata accettata dai delegati. Questi dovevano fare conoscere le loro domande particolareggiate e sembrava certo che le trattative iniziate in modo così conciliante avrebbero dovuto terminare con una pacifica soluzione.

Il presidente del Consiglio ha dichiarato che, proclamato su di una sola rete e in modo così imprevisto, lo sciopero aveva ai suoi occhi piuttosto un carattere politico e rivoluzionario anzichè professionale. La maggior parte del personale è certamente ostile ad esso. Per costringerla a fare causa comune cogli scioperanti coloro che sono alla testa del movimento sembrano determinati a ricorrere a misure di violenza, a usare procedimenti di intimidazione.

Il presidente del Consiglio ha comunicato tutte le misure che nella notte, prima della proclamazione dello sciopero, erano state prese di concerto col ministro della guerra per fare occupare militarmente tanto a Parigi quanto lungo la rete i punti più importanti della linea ferroviaria; ha dichiarato che tali misure sarebbero completate ed aumentate dappertutto in modo da assicurare la libertà di lavoro e la repressione, con la maggiore energia, di tutti i tentativi che potrebbero essere fatti per compiere attentati. L'autorità giudiziaria ha già iniziato procedimento per i diversi atti di sabotaggio commessi su parecchi punti della linea ferroviaria. I giudici istruttori si sono recati sui luoghi ed hanno raccolto indicazioni circa gli autori delle provocazioni di questi atti anteriori alla proclamazione dello sciopero.

Sono state quindi prese tutte le misure perchè la repressione sia rapida ed energica.

Il Consiglio dei ministri ha approvato le misure stesse.

Domani il *Journal Officiel* pubblicherà il decreto di organizzazione militare sulle ferrovie. Il piano che era stato stabilito per il servizio postale in previsione dello sciopero ha ricevuto un principio di esecuzione stamani stesso e continuerà ad essere applicato nelle condizioni stabilite, d'accordo tra il ministro dell'interno e quello dei lavori pubblici. Inoltre saranno prese tutte le misure dai due ministri per assicurare il vettovagliamento di Parigi.

PARIGI, 11. — Il decreto relativo alla organizzazione militare dei ferrovieri ha per scopo di colmare una importante lacuna. Avrà carattere permanente e permetterà specialmente il richiamo per un periodo di 20 giorni del personale ferroviario sottoposto agli obblighi militari.

PARIGI, 11. — A causa delle istruttorie aperte per gli atti di sabotaggio si crede che la giornata non trascorrerà senza che vengano operati parecchi arresti. È principalmente a Ternier che si sono verificati gli atti di sabotaggio di cui si è parlato al Consiglio dei ministri.

Fra le misure che il Governo, nel caso che si presentasse la necessità, si propone di adottare, vi è l'eventuale impiego sulle locomotive dei fuochisti della marina e dei macchinisti della flotta.

PARIGI, 11. — Fino a mezzogiorno erano partiti 24 treni della rete del Nord.

Giungono scarse notizie dalle città dei dipartimenti situati sulla rete del Nord, essendo tagliati in parte i fili telegrafici e telefonici.

A Ternier la linea è stata ostruita dai ferrovieri con due locomotive.

I treni diretti per Erquelines e Londra non sono potuti partire.

PARIGI, 11. — Non si segnala alcun incidente in altre reti all'infuori di quella del Nord.

Si attende l'esito della riunione che devono tenere i ferrovieri alla Borsa del lavoro nella quale sarà discussa la questione se per solidarietà con i compagni della rete del Nord i ferrovieri delle altre reti dovranno seguire il movimento.

PARIGI, 11. — Dopo il Consiglio di Gabinetto di stamane il presidente del Consiglio Briand ha ricevuto il signor Sartiaux accompagnato dall'ingegnere capo della compagnia del suo personale e che spera di poter assicurare con modificazioni degli orari il servizio regolare della sua rete.

Briand ha pure avuto un colloquio col prefetto di polizia Lepine sulle misure da prendere per assicurare la protezione del lavoro.

Tre posti della barriera di Parigi sono stati militarmente occupati.

SAN QUINTINO, 11. — Lo sciopero dei ferrovieri è scoppiato a mezzanotte a Tergnier. L'80° fanteria è partito.

LENS, 11. — Iersera tra i ferrovieri di Lens è stata tenuta una riunione privata nella quale fu comunicato l'ordine del giorno votato a Parigi dal Comitato centrale.

Stamane alle tre il servizio funzionava: si notavano tuttavia defezioni nel personale.

Nelle officine pochi sono i presenti.

Tra i macchinisti, i conduttori e i guardafreni vi sono state defezioni al momento di assumere il servizio.

AMIENS, 11. — Dopo un *meeting* tenuto alla Borsa del lavoro i ferrovieri del deposito di Amiens si sono messi in isciopero.

A mezzanotte la stazione era militarmente occupata.

Non si segnala alcun incidente.

PARIGI, 11. — Le porte della stazione del Nord ad eccezione di due sono chiuse. I ferrovieri scioperano a Plaine Saint Denis ed a La Chapelle.

Il Governo assicura l'ordine nelle stazioni e lungo la linea

La polizia sorveglia le vie e i dintorni della Borsa del lavoro.

Il treno Calais Parigi è arrivato stamane alle ore 6.10, essendosi fermato ad Amiens par far discendere i soldati che vengono distribuiti nelle varie stazioni.

Il servizio dei treni merci è completamente sospeso.

Il servizio è normale sulle altre reti.

BERLINO, 11. — Ha avuto luogo un banchetto per festeggiare il Centenario dell'Università.

Il cancelliere dell'impero von Bethmann Hollweg ha pronunciato un discorso nel quale tra l'altro ha detto:

La scienza, che è universale, lega con vincoli di conciliazione i popoli del mondo, ed è prova di ciò il grandioso attestato di simpatia col quale le Università e gli Istituti dell'estero si sono uniti questi giorni di festa, inviando a Berlino eminenti rappresentanti, come ne è prova la protezione particolare che l'imperatore Guglielmo dà, appunto nell'Università di Berlino, agli studi scientifici internazionali.

LAON, 11. — Lo sciopero è scoppiato a Tergnier, a Saint-Quintin e a Hirson.

Le truppe occupano militarmente le stazioni dalle tre del mattino.

A Tergnier una locomotiva sotto pressione è stata lanciata contro un'altra che manovrava. Le macchine hanno deragliato. I fuochisti sono rimasti feriti.

I fili dei segnali e quelli telefonici sono stati tagliati.

Nessun treno può circolare.

Il treno Calais-Basilea è stato fatto proseguire per la linea Soissons Compiègne.

Numerosi treni sono stati soppressi. A Hirson e a Laon la cessazione del lavoro è completa.

Gli operai del deposito hanno scioperato in massa. Dei macchinisti soltanto una parte sono in sciopero.

Il servizio sulla rete dell'est procede normalmente.

LISBONA, 11. – Sono state riaperte parecchie chiese.

Le case religiose che hanno issato le bandiere estere sono sorvegliate.

Il nunzio pontificio ha fatto issare sul palazzo la bandiera austro-ungarica.

Non si segnala alcuna ostile dimostrazione. Il portafoglio delle finanze sarà probabilmente affidato a Relvas o a Cunha.

Non vi sono state altre dimostrazioni dinanzi alle redazioni dei giornali monarchici.

BERLINO, 11. — All'odierna cerimonia della commemorazione del centenario dell'Università di Berlino dopo il discorso dell'Imperatore, ha pronunciato un applaudito discorso il rettore Schmidt ringraziando per le felicitazioni rivoltegli dai rappresentanti dell'Università estere.

Egli ha specialmente rilevato la concordia e l'amichevole cooperazione di tutti gli Istituti scientifici del mondo, ha ricordato le glorie di Teodoro Monnsen e l'illustre italiano Blaserna rilevando che questi presenziò a Berlino le feste del giubileo di Helmholtz.

Fra gli scienziati italiani presenti si notavano i professori Blaserna di Roma, Romiti di Pisa, anche in rappresentanza delle Università di Siena e di Urbino, Pullè di Bologna, Brugi di Padova e Rossello di Genova.

PARIGI, 11. — La Borsa del lavoro era affollatissima sin dalle prime ore del pomeriggio, per la riunione dei ferrovieri.

Dopo una breve discussione la stampa viene ammessa.

Corre voce intanto che i ferrovieri dell'Est e dell'Ovest siano pronti a dichiararsi solidali, e che si metteranno in sciopero stasera, ma la voce non è confermata.

Il segretario generale del gruppo della Parigi-Nord, Piollet, invita gli scioperanti a non riprendere il lavoro fino a che non abbiano ottenuto soddisfazione.

I delegati di parecchie reti, e specialmente quelli della Paris-Lyon-Mediterranée, dell'Orleans e dell'Est affermano la solidarietà dei loro compagni con gli scioperanti.

Suennec, l'oratore che nella riunione di venerdì aveva annunziato che probabilmente il movimento dello sciopero sarebbe cominciato entro otto giorni, pronunzia un discorso molto violento.

« Noi non potevamo attendere maggiormente - egli esclama - Bisogna che in 3 giorni il lavoro sia interrotto su tutte le reti ».

L'assemblea l'applaude vivamente.

Intanto viene comunicata alla presidenza la decisione presa dalla Compagnia delle ferrovie del Nord, di licenziare Toffin, segretario della federazione dei macchinisti e fuochisti.

I presenti fanno una ovazione a Toffin.

Dopo i discorsi di altri oratori, Toffin dice che stamane su 150 macchinisti e fuochisti del deposito di Plaine, Saint-Denis e La Chapelle soltanto 12 si erano presentati al servizio e che si spera che domani non se ne presenterà neppure uno.

Toffin invita i presenti a continuare la lotta.

Prima di sciogliersi viene approvato il seguente ordine del giorno:

« Gli operai ferroviari della rete del Nord, dopo aver udito pa-

recchi oratori che hanno esposto le cause dello sciopero verificatosi sulla rete, decidono di continuare lo sciopero fino a comp'eta soddisfazione e reclamano la reintegrazione dei militanti revocati per causa sindaca'e.

« In considerazione però dei danni prodotti alla popolazione gli operai ferrovieri decidono che il Comitato dello sciopero rivolga domanda di udienza al Consiglio di amministrazione della Compagnia ».

I presenti si sciolgono quindi al grido di: « Viva lo sciopero » e cantando l'Internazionale.

PARIGI, 11. — La Compagnia del Nord comunica una nota la quale dice che all'ora attuale lo sciopero non si estende che ad una parte del personale delle officine, dei macchinisti e dei fuochisti.

Gli scioperanti fanno grandi sforzi per sobillare il personale rimasto in servizio e determinarlo anche con le minaccie ad abbandonare il suo posto. Gli scioperanti sorveglianti delle stazioni hanno minacciato di rappresaglie il personale rimasto fedele tentando di impedirgli di riprendere il servizio. Si segnala perfino che degli scioperanti collocati sui ponti e nei dintorni delle stazioni di Parigi minacciarono con le rivoltelle i macchinisti che conducevano le loro macchine.

Nei dintorni di Amiens mucchi di sassi che erano stati posti sui ponti furono rovesciati sopra le macchine che vi transitavano.

La Compagnia ha deciso che il macchinista Toffin che con le sue mene ha fomentato lo sciopero sia senz'altro licenziato.

Inoltre ha deciso che un gran numero di macchinisti e fuochisti che si sono formalmente rifiutati di riprendere servizio siano avvertiti che le stesse misure saranno prese a loro carico se non torneranno al lavoro in un termine brevissimo.

ROUEN, 11. — L'ordine di sciopero inviato da Parigi è stato eseguito alla stazione di Rouen tra la linea Amiens Rouen stamane alle ore 8.

Il treno delle ore 6 ha potuto partire. Il treno delle 8,5 è partito guidato da un ispettore della trazione.

Gli scioperanti hanno permesso la partenza del treno delle 11.30, in cui prestavano servizio dei ferrovieri del deposito di Amiens.

Si spera di fare partire un altro treno verso le 6.

Tutti i treni partiti prima delle ore 8 sono arrivati a Rouen.

PARIGI, 11. — Alle ore 3 del pomeriggio restavano soltanto alla stazione del Nord una dozzina di deviatori.

Il treno di Boulogne è partito all'ora solita, alle 3,5 del pomeriggio. I macchinisti hanno dichiarato che rientreranno in deposito a Lilla.

Il treno Berck-Parigi è arrivato con un'ora di ritardo.

I macchinisti di Creil parlamentarono coi loro compagni scioperanti e dichiararono che continuavano il viaggio fino a Parigi perchè nel treno si trovavano dei fanciulli malati.

Tutti i treni che partono oggi sono guidati da vecchi macchinisti.

Il servizio Rouen e Amiens è interrotto.

La calma è completa. Il servizio è normale tra Roubaix e Dunquerque.

PARIGI, 11. — Un treno speciale che trasportava truppe verso Lens è stato abbandonato dai macchinisti a Marcheval. Anche parecchi altri treni partiti da Soissons sono stati abbandonati a Villers Cotterets.

LENS, 11. — Lo sciopero può essere considerato completo tra il personale ferroviario all'officina del deposito di Lens composto di personale viaggiante, macchinisti, fuochisti, conduttori e guardafreni.

Nel personale di stazione si segnalano poche defezioni.

FORGES DES EAUX, 11. — Al deposito di Serqueux lo sciopero è scoppiato alle ore 8 del mattino al passaggio di un treno viaggiatori proveniente da Amiens.

In seguito a questo insuccesso i macchinisti di Rouen che si trovavano nel deposito decisero di recarsi nel tunnel di Sommery, ma questo era sorvegliato.

I macchinisti di Amiens che restavano in stazione hanno aderito all'invito del capo deposito ed hanno deciso di condurre il treno merci che si trovava fermo in stazione. Il personale di stazione lavora. I treni della rete dell'Ovest-Stato passano da questa stazione

CALAIS, 11. — La prima giornata dello sciopero è trascorsa senza incidenti. Tutte le partenze da Calais hanno avuto luogo come di consueto.

PARIGI, 11. — Il *Journal Officiel* pubblicherà domani il decreto del 13 luglio 1910 che modifica le organizzazioni delle sezioni dei ferrovieri di campagna.

Le modificazioni apportate alle precedenti organizzazioni hanno lo scopo di aumentare il personale che fa parte di tali sezioni e di permettere d'incorporarvi degli agenti ferroviari sottoposti agli obblighi militari che finora erano stati dispensati dal richiamo sotto le armi.

L'aumento così realizzato è necessario per i bisogni del servizio militare delle ferrovie, sia in caso di mobilitazione sia in caso di tensione politica e sia in qualunque altra speciale circostanza.

Come conseguenza di queste misure tutti gli addetti alle Compagnie ferroviarie che per la loro età sono ancora sottoposti all'obbligo del servizio militare possono essere richiamati in tempo di pace nelle stesse condizioni del personale appartenente attualmente alle sezioni.

LILLA, 11. — All'uscita da una riunione tenuta all'Alcazar i ferrovieri hanno votato un ordine del giorno proclamante lo sciopero ad oltranza fino a completa soddisfazione dei reclami che si compendiano nei seguenti desiderata:

1° regolamentazione del lavoro;
2° retroattività per le pensioni;
3° salari minimi di cinque franchi per tutti i ferrovieri;
4° riposo settimanale;
5° nessun licenziamento per questo sciopero.

Poi i ferrovieri si sono recati a piazza della Repubblica dove hanno acclamato lo sciopero dinanzi alla prefettura. Il corteo si è sciolto senza incidenti.

PARIGI, 11. — Gli elettricisti ed i lampisti non essendosi presentati al servizio, la stazione del nord si trova stasera in una completa oscurità.

BERLINO, 11. — Il conte Pullè, decano della Facoltà di filosofia, rappresentante dell'Università di Bologna, la più antica del mondo, ha reso omaggio alla più giovane e gloriosa Università di Berlino, presentando un indirizzo ed un volume riccamente rilegato contenente: *Insignia Universitatis bononiensis.*

PARIGI, 11. — La via Pouchet ed i dintorni del'a casa ove si trova la sede dei sindacati dei ferrovieri sono straordinariamente animate.

I ferrovieri dei gruppi di Parigi, di Laint Lazere e di Batignolles hanno risposto a migliaia all'appello del loro sindacato. I tre piani della casa sono tutti gremiti. Molti ferrovieri, non avendo potuto trovare posto, hanno dovuto rimanere fuori ed hanno invaso i caffè e le birrerie vicine ove attendono la decisione della riunione discutendo animatamente sulla situazione.

Gli oratori della riunione hanno dovuto ripetere i discorsi successivamente in varie sa'e.

Alla fine della riunione è stato approvato il seguente ordine del giorno:

I lavoratori delle ferrovie dell'Ovest dello Stato, riuniti in assemblea nella sede dei sindacati in numero di ottomila, deliberano lo sciopero generale della rete solidariamente con tutte le reti che si trovano attualmente nelle stesse disposizioni, fino alla completa soddisfazione delle rivendicazioni formulate dal sindacato nazionale e prendono impegno di fare immediatamente i passi necessari presso i loro compagni ancora in servizio per la cessazione immediata del lavoro nei sobborghi e contano sul sindacato nazionale e sulla federazione dei macchinisti e fuochisti, rappresentata dal

compagno Toffin, perchè la provincia avvertita faccia il necessario per secondare i loro sforzi.

La riunione si è sciolta al grido di: Viva lo sciopero generale! L'uscita dalla casa si è effettuata senza alcun incidente.

PARIGI, 11. — Il banchetto dato stasera dal Comitato repubblicano delle industrie e del commercio ha assunto il carattere di un avvenimento politico dopo che il presidente del Consiglio ha fatto conoscere la sua intenzione di parlare. Il numero delle sottoscrizioni che negli anni precedenti non superava i 1500 ha raggiunto i 2000.

Il banchetto ha avuto luogo nella sala dello Skating in via Saint Didier che è ornata di trofei di bandiere e di ghirlande.

PARIGI, 11. — Duemila e cinquecento persone hanno assistito stasera al banchetto del Comitato repubblicano del commercio e dell'industria.

Il presidente del Consiglio Briand ha pronunciato un discorso.

Egli ha dichiarato di credere di avere sempre meritato la fiducia dei repubblicani, sui quali deve poter contare al'a vigilia della ripresa dei lavori parlamentari in momenti difficili che attraversa la Francia.

Il Ministero proclamò sempre che voleva realizzare col partito repubblicano un Governo nazionale a pro del paese.

Briand si è difeso di aver cercato il concorso della destra, dichiarando di non aver mai lasciato sorgere dubbi sulle sue idee e sul suo programma. Ha detto di avere francamente dichiarato alla Camera su quale maggioranza intendesse appoggiarsi.

Briand ha dichiarato di essere repubblicano. La politica del Governo è basata sui veri principî repubblicani. Non permetterà che lo si respinga a destra. Il giorno in cui gli amici si separeranno da lui, lascerà il potere.

Dice di non aver mai parlato del disarmo dei repubblicani, il che sarebbe stupido mentre gli avversari restano armati. Conosce troppo l'utilità della battaglia delle idee per desiderare di vederla cessare e quanto a sperare che la destra disarmi non ha mai avuto questa ingenuità.

In un epoca in cui una violenta campagna di discredito era condotta contro il regime parlamentare e contro le istituzioni repubblicane mentre che lo spirito dell'opinione pubblica non creava una sufficiente atmosfera di ostilità all'aggressione contro la Repubblica, parve che i lavoratori si allontanassero dal partito repubblicano. Allora Briand lanciò parole di concordia e disse il paese che la Repubblica è regime di giustizia e di libertà per tutti e per ciascuno e di libera pratica. Soggiunge che il programma di riforme poteva essere attuato soltanto coi repubblicani; questi avrebbero dovuto raggrupparsi intorno al Governo, ma alcuni mossero in guerra contro di lui. Allora gli avversari ripresero per conto loro le parole di Briand che erano andate al cuore del paese. Ecco la ragione dell'equivoco di cui oggi soffriamo. Briand in un magnifico movimento oratorio si eleva contro il processo di tendenza spaventosamente ingiusto che si fa contro di lui sotto pretesto che gli avversari, sul concorso dei quali ha detto di non potere e non volere calcolare, per l'attuazione del suo programma hanno creduto dovergli fare corteo per tattica politica.

NEW YORK, 11. — Gli incendi delle foreste del Minnesota vanno spegnendosi. Ogni pericolo tuttavia non è scongiurato.

Centonove persone sono morte presso Spooner e Beaudette.

Le città di Darsjur, Roosevelt e William sono rimaste incolumi.

GIBILTERRA, 11. — È giunta stasera la notizia che Re Giorgio ha dato ordine che lo yacht reale *Victoria and Albert* si rechi a Gibilterra per prendere a bordo il Re Manoel e la Regina Amelia.

È qui giunta oggi per terra, via Algesiras, la Duchessa di Guisa e si è recata subito in carrozza al palazzo del governatore.

PARIGI, 12. — Il Comitato centrale dello sciopero ha deciso di fare appello agli operai di tutte le reti per attuare immediatamente lo sciopero generale.

Il *Journal Officiel* pubblica un decreto che richiama sotto le armi, per un periodo di 21 giorni, dal 13 corrente, 1360 agenti superiori e 27,860 agenti secondari della Compagnia delle ferrovie del nord.

BUDAPEST, 12. — Ieri in tutta l'Ungheria si sono verificati 11 nuovi casi di colera e 4 decessi.

LA PAZ, 11. — È morto il ministro dell'interno Angelo Medina.

PARIGI, 12. — Il servizio degli ultimi treni è stato normalmente assicurato iersera alle stazioni di Lione, Austerlitz (Orléans), Montparnasse (Ovest di Stato) e dell'Est.

La stazione di Montparnasse è sorvegliata militarmente sin dal tocco di stamane. Una compagnia di fanteria, un distaccamento di guardie repubblicane e numerosi agenti hanno preso posto sui quais che in quest'ora sono deserti. Le porte sono chiuse e non si apriranno che nel momento della partenza del primo treno del mattino.

A un'ora e trenta del mattino un treno speciale proveniente da Nevers ha condotto a Parigi 36 uomini e 18 ufficiali del 13° fanteria, che vengono a rafforzare la guarnigione parigina per assicurare il servizio d'ordine. Anch'essi sono stati inviati alla caserma di Neuilly.

PARIGI, 12. — In seguito allo sciopero dei ferrovieri una casa editrice incaricata del trasporto dei giornali in provincia ha organizzato un servizio di automobili per portare tutti i giorni i pacchi dei giornali in un raggio di almeno trecento chilometri.

Da stamane, nei dintorni delle tipografie dei giornali, si vedono lunghe file di potenti vetture automobili partire in tutte le direzioni.

La regione del nord sarà completamente servita da vetture speciali noleggiate per la circostanza.

PARIGI, 12. — Il treno delle ore 6.50 del mattino che parte dalla stazione di Saint Lazare per Asnieres ha lasciato Parigi regolarmente.

Alla stazione di Orsay-Orléans nessun servizio d'ordine era stato organizzato alle cinque di stamane e i treni del mattino sono partiti alle ore stabilite.

Alla stazione di Austerlitz nessuna partenza è avvenuta prima delle ore 5.30. Anche i treni che arrivano a Parigi sono giunti normalmente.

DUNKERQUE, 12. — In una riunione tenuta alla Borsa del lavoro 150 ferrovieri di Chambery hanno votato in massima lo sciopero.

PARIGI, 12. — L'*Autorité* dice che il sindacato della Paris-Lyon-Mediterranée, avvertito dal Comitato dello sciopero e dal sindacato nazionale, ha rifiutato di sodalizzarsi coi compagni del Nord.

Stamane nelle prime ore i ferrovieri della Paris-Lyon-Mediterranée si riuniranno per decidere sulla condotta da tenere.

PARIGI, 12. — I telegrammi pervenuti al Ministero dell'interno a proposito dello sciopero dei ferrovieri recano le seguenti notizie:

a Lilla 2000 operai delle officine e del deposito delle macchine di Hellesme, presso Lilla, si sono messi in sciopero;

ad Abbeville il personale del deposito della stazione manca completamente;

a Boulogne-sur-Mer una sessantina di operai addetti alla manutenzione della stazione sono in isciopero, ma non sono riusciti a trascinare nel movimento i loro compagni i quali per la maggior parte non hanno abbandonato il lavoro.

I fili che servono ai segnali sono stati tagliati tra Parigi e Soissons, nel comune di Courneuve, da individui rimasti sconosciuti.

PARIGI, 12. — Un *meeting* generale dei ferrovieri è convocato per le 3 del pomeriggio alla Borsa del lavoro.

Il presidente del Consiglio Briand ha ordinato a tutti i prefetti che si trovano attualmente a Parigi di ritornare ai loro posti nel più breve termine.

VERSAILLES, 12. — Il quinto reggimento del genio ha ricevuto ordine di inviare tre compagnie alle stazioni di Noisy-les-Sech, Saint Nazare e Austerlitz.

A Persan Beaumont il personale, composto di 80 impiegati, ha lasciato la stazione.

SAN QUINTINO, 12. — L'arresto del movimento dei treni è completo. Trentasei fili telegrafici, fili dei segnali, fili telefonici e fili di manovra sono stati tagliati.

I primi treni si sono fermati in seguito all'assenza dei segnali.

Si annunzia pure un atto di sabotaggio. La macchina 2832 è stata lanciata contro la macchina 3255 che usciva dalla piattaforma per collocarsi dinanzi al treno rapido di Bruxelles dell'una e 17.

Le due macchine si urtarono su di una piattaforma, che è stata sfondata.

Il *tender* della macchina 3255 fu rovesciato e i binari divelti.

Il procuratore della Repubblica di Laon ha aperto un'inchiesta.

Il servizio postale sarà assicurato con automobili.

NOTIZIE VARIE

Per la spedizione antartica Amundsen. — Alcuni giorni fa un breve telegramma da Copenaghen informava che l'esploratore danese Roald Amundsen aveva deciso improvvisamente di tentare la scoperta del Polo Sud, sebbene partendo pochi giorni prima dalla Danimarca a bordo del *Fram* avesse annunziato di volersi dirigere verso il Polo Nord.

In Inghilterra tale telegramma ha suscitato molta sorpresa e parecchi commenti ostili. Infatti è noto che il mese scorso partì per il Polo Sud la spedizione inglese capitanata dallo Scott, spedizione che fu sussidiata per mezzo di una pubblica sottoscrizione alla quale contribuirono con entusiasmo cittadini di tutte le classi e che, secondo i competenti, ha moltissime probabilità di riuscita. Non si comprende perciò in Inghilterra perchè Amundsen voglia contendere la palma della vittoria al capitano Scott, che prima di lui pensò ed organizzò il viaggio per la scoperta del Polo Sud.

Sir Ernesto Shackleton, l'eroe dell'ultima spedizione nei mari antartici, non crede tuttavia che la spedizione danese possa fare una seria concorrenza a quella di Scott. Infatti la spedizione di Amundsen mancherebbe di quella perfetta organizzazione che caratterizza invece quella inglese.

Per esempio all'Amundsen mancano i *ponies*, senza dei quali, secondo sir Ernesto Shackleton, non si può arrivare al Polo Sud. Inoltre la vecchia nave *Fram*, sebbene possa affrontare con sicurezza i mari artici, non sarebbe adatta a navigare nelle regioni del Polo Sud più insidiose e pericolose.

Il capitano Scott ha poi un notevole vantaggio su Amundsen. Egli lascerà la Nuova Zelanda alla fine di novembre e andrà a svernare nei pressi di Mac Murdo. Ora non si può concepire che Amundsen voglia recarsi a svernare egli pure in quella regione, mancando fra Scott e lui qualsiasi accordo preventivo. Ad ogni modo la questione agita vivamente i circoli geografici e scientifici inglesi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

11 ottobre 1910.

L'altezza della stazione è di metri	—
Barometro a mezzodì	765.0.
Termometro centigrado al nord	22.2.
Tensione del vapore, in mm.	12.16.
Umidità relativa a mezzodì	61.
Vento a mezzodì	N.
Velocità in km.	3.
Stato del cielo a mezzodì	1[2 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 23.2. minimo 13.2.
Pioggia	—

11 ottobre 1910.

In Europa: pressione massima di 766 sulla Baviera, Svizzera ed alto e medio versante Adriatico italiano, minima di 745 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato sulla Calabria ed isole, risalito altrove, fino a 4 mm. sull'Abruzzo; temperatura prevalentemente diminuita; qualche pioggiarella al nord.

Barometro: livellato intorno a 765.

Probabilità: venti deboli vari; cielo prevalentemente nuvoloso con pioggie sparse.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 11 ottobre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	20 2	16 8
Genova	coperto	calmo	22 8	17 0
Spezia	sereno	calmo	22 1	13 9
Cuneo	3/4 coperto	—	18 7	11 1
Torino	coperto	—	18 0	12 4
Alessandria	3/4 coperto	—	20 2	10 8
Novara	sereno	—	19 0	10 5
Domodossola	nebbioso	—	21 0	10 1
Pavia	sereno	—	21 0	7 5
Milano	1/2 coperto	—	21 0	11 0
Como	sereno	—	20 0	10 0
Sandrio	1/4 coperto	—	18 4	9 2
Bergamo	sereno	—	17 5	13 0
Brescia	1/2 coperto	—	19 2	11 1
Cremona	coperto	—	19 6	12 7
Mantova	nebbioso		19 2	12 6
Verona	1/4 coperto		19 7	10 7
Belluno	sereno		18 5	7 5
Udine	sereno	—	19 8	10 5
Treviso	sereno	—	19 9	11 0
Venezia	nebbioso	calmo	18 0	12 0
Padova	sereno	—	19 1	10 7
Rovigo	sereno	—	20 0	10 0
Piacenza	1/4 coperto	—	19 0	10 1
Parma	sereno	—	20 6	13 0
Reggio Emilia	sereno	—	19 9	12 3
Modena	1/4 coperto	—	19 6	12 8
Ferrara	nebbioso	—	19 2	12 1
Bologna	sereno	—	18 8	14 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	19 4	11 4
Pesaro	1/2 coperto	legg. mosso	19 0	12 6
Ancona	coperto	calmo	19 8	13 0
Urbino	sereno	—	17 8	12 4
Macerata	sereno	—	18 4	13 2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	18 0	11 4
Camerino	sereno	—	19 0	12 0
Lucca	1/4 coperto	—	21 2	13 9
Pisa	sereno	—	23 4	9 5
Livorno	sereno	legg. mosso	21 0	13 0
Firenze	sereno	—	21 2	11 4
Arezzo	sereno	—	26 6	10 0
Siena	sereno	—	20 0	12 0
Grosseto	1/4 coperto	—	23 2	11 3
Roma	3/4 coperto	—	23 9	13 2
Teramo	sereno	—	19 0	12 8
Chieti	sereno	—	19 5	15 5
Aquila	1/4 coperto	—	20 8	9 8
Agnone	1/2 coperto	—	22 4	10 1
Foggia	1/4 coperto	—	27 0	15 0
Bari	1/4 coperto	calmo	28 8	14 6
Lecce	1/2 coperto	—	25 0	17 5
Caserta	1/4 coperto	—	24 9	16 0
Napoli	3/4 coperto	calmo	23 8	17 2
Benevento	coperto	—	23 4	15 3
Avellino	coperto	—	23 2	13 3
Caggiano	sereno	—	23 0	12 4
Potenza	1/4 coperto	—	22 4	11 1
Cosenza	sereno	—	28 0	13 0
Tiriolo	sereno	—	25 8	14 9
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	calmo	27 9	18 0
Palermo	coperto	calmo	32 8	16 9
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	23 2	20 5
Caltanissetta	sereno	—	23 0	19 0
Messina	1/2 coperto	calmo	25 0	17 8
Catania	1/4 coperto	calmo	33 0	19 0
Siracusa	coperto	calmo	29 0	18 6
Cagliari	sereno	calmo	25 0	13 0
Sassari	1/4 coperto	—	23 5	13 7

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*